

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Variante Regolamento Edilizio Comunale

Documento redatto dall'Ufficio Tecnico Associato "Massa Trabaria" – Settore Urbanistica

- REC tipo Regione Marche di cui al D.P.G.R. n.23 del 14/09/1989 e s.m.i. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.142 del 28/09/1990 e approvato con prescrizioni con delibera G.R. Marche n.5101 del 23/12/1992;
- modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - n.59 del 08/11/2004 (mod. artt. Titolo IV);
 - n.18 del 23/05/2004 (mod. artt. Titolo IV, ins. artt. 42/bis e 42/ter);
 - n.33 del 29/06/2007 (ins. artt. 18/bis, 77/bis. 84 e 84/bis);
 - n.79 del 26/11/2009 (mod. artt. 14 e 15);
 - n. 7 del 24/02/2010 (mod. art. 23);
 - n. 8 del 24/02/2010 (mod. art. 98);
 - n.31 del 29/04/2010 (mod. art. 62);
- variante adottata con deliberazione di C.C. n. 39 del 28/11/2012 e definitivamente approvata con deliberazione di C.C. n.15 del ..29/04/2013

Testo definitivo

IL REDATTORE

RESPONSABILE UTA
Settore Urbanistica
(Geom. Daniel Luis Bartolucci)

\\sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3 definitivo.doc



INDICE

- TITOLO I° Disposizioni generali – Opere, attività ed interventi soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia permesso di costruire (PdC) o a denuncia di inizio attività (DIA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL).
- Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio.
- Art. 2 Opere e attività soggette a concessione edilizia permesso di costruire (PdC) o Titolo Unico SUAP.
- Art. 3 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione gratuita soggetti a denuncia di inizio attività (DIA).
- Art. 4 Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Art. 5 Opere non soggette a concessione o autorizzazione Attività edilizia libera – Interventi soggetti a comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL).
- Art. 6 Concessioni Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio in deroga agli strumenti urbanistici.
- Art. 7 Opere di competenza dello Stato delle pubbliche amministrazioni ed opere su aree demaniali.
- TITOLO II° Tipologia degli interventi.
- Art. 8 Interventi di manutenzione ordinaria.
- Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria.
- Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo.
- Art. 11 Interventi di ristrutturazione edilizia.
- Art. 11/bis Interventi di nuova costruzione.
- Art. 12 Interventi di ristrutturazione urbanistica.
- TITOLO III° Indici e parametri edilizi e urbanistici.
- Art. 13 Definizione degli indici e parametri.
- Art. 13 Schemi.



URBANISTICA

- Art. 13/bis Definizione delle tipologie edilizie.
- TITOLO IV° Commissione edilizia comunale.
- Art. 14 Funzioni della commissione edilizia comunale.
- Art. 15 Composizione della commissione edilizia.
- Art. 16 Funzionamento della commissione edilizia.
- Art. 17 Modalità di esame delle domande.
- Art. 18 Sottocommissioni.
- Art.18/bis Modulistica per procedure edilizie
- TITOLO V° Istanza di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio e relativa istruttoria.
- Art. 19 Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio e alla presentazione di DIA/SCIA/CIA o CAEL.
- Art. 20 Domanda di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 21 Documentazione a corredo della domanda di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 21/bis Documentazione amministrativa.
- Art. 22 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 23 Atti autorizzativi generali.
- Art. 24 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali.
- Art. 25 Istruttoria preliminare della domanda di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 26 Esame della domanda di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 27 Progetti di massima.
- TITOLO VI° Rilascio della concessione del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 28 Decisioni sulla domanda di concessione permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 28/bis Titolo Unico SUAP.

\\Sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVORO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

- Art. 29 Silenzio assenso e silenzio rifiuto.
- Art. 30 Certificato d'uso del suolo di destinazione urbanistica.
- Art. 31 Contributo di concessione costruzione.
- Art. 32 Titolarità della concessione del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 33 Validità della concessione del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 34 Annullamento della concessione del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.
- Art. 35 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera.
- Art. 36 Sanatoria per certificazioni accertamento di conformità.
- TITOLO VII° Esecuzione dei lavori.
- Art. 37 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività.
- Art. 38 Inizio dei lavori.
- Art. 39 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori interruzione dei lavori.
- Art. 40 Cantieri di lavoro.
- Art. 41 Ponti e scale di servizio.
- Art. 42 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.
- Art. 42/bis Recupero e riutilizzo di inerti provenienti dalle attività private diverse dalle demolizioni.
- Art. 42/ter Utilizzo degli scarti provenienti da attività di demolizione e costruzione.
- Art. 43 Rimozione delle recinzioni.
- Art. 44 Prevenzione degli infortuni.
- Art. 45 Ultimazione dei lavori.
- TITOLO VIII° Abitabilità e Agibilità.
- Art. 46 Domanda relativa all'abitabilità o all'agibilità.
- Art. 47 Rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità.
- Art. 48 Utilizzazione abusiva di costruzioni.
- TITOLO IX° Autorizzazioni edilizie Altri titoli abilitativi edilizi.



URBANISTICA

- Art. 49 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria Disciplina della denuncia di inizio attività (DIA).
- Art. 49/bis Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Art. 49/ter Disciplina della comunicazione di inizio attività (CIA) oppure detta comunicazione di attività edilizia libera (CAEL).
- Art. 50 Rilascio, condizioni e validità dell'autorizzazione Dimostrazione della sussistenza del titolo DIA/SCIA/CIA o CAEL.
- TITOLO X° Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti.
- Art. 51 Piani attuativi.
- Art. 52 Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione.
- Art. 53 Richiesta di parere preliminare.
- Art. 54 Approvazione dei piani di lottizzazione e loro varianti.
- Art. 55 Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione.
- Art. 56 Intervento edilizio diretto.
- TITOLO XI° Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia.
- Art. 57 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni.
- Art. 58 Esecuzione d'ufficio.
- Art. 59 Garanzie.
- TITOLO XII° Aree pertinenti – Distanze – Parcheggi.
- Art. 60 Area pertinenti.
- Art. 61 Distanze.
- Art. 62 Parcheggi privati.
- Ar. 62/bis Parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico.
- Art.62/ter Punti di ricarica veicoli elettrici
- TITOLO XIII° Zone di rispetto e vincoli particolari.
- Art. 63 Zone di rispetto cimiteriali e stradali.
- Art. 64 Realizzazione di cabine ENEL e SIP di trasformazione dell'energia elettrica e di commutazione della rete telefonica pubblica.



URBANISTICA

- Art. 65 Opere realizzate dall'amministrazione comunale ed edifici a carattere collettivo-sociale.
- TITOLO XIV° Decoro e arredo urbano.
- Art. 66 Arredo urbano.
- Art. 67 Antenne radio e televisive, parabole per ricezioni satellitari.
- Art. 67/bis Condizionatori d'aria ed apparecchiature tecnologiche.
- Art. 68 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico.
- Art. 69 Muri di prospetto e recinzioni.
- Art. 70 Servitù pubbliche.
- Art. 71 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari.
- Art. 72 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati.
- Art. 73 Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoli.
- Art. 74 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua.
- TITOLO XV° Requisiti generali degli edifici.
- Art. 75 Salubrità del terreno.
- Art. 76 Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità.
- Art. 77 Requisiti di carattere termico Prestazioni energetica del sistema edificio-impianto.
- Art. 77/bis Installazione di pannelli fotovoltaici per produzione di energia elettrica
- Art. 78 Requisiti di carattere acustico.
- Art. 79 Requisiti illuminotecnici.
- Art. 80 Requisiti relativi all'aereazione e al dimensionamento dei locali.
- Art. 81 Cortili e chiostrine.
- Art. 82 Stabilità e sicurezza dei fabbricati.
- Art. 83 Abbattimento delle barriere architettoniche.
- TITOLO XVI° Requisiti specifici degli impianti.
- Art. 84 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque.
- Art. 84/bis Scorte idriche per attività zootecniche



URBANISTICA

- Art. 85 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile.
- Art. 86 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili.
- Art. 87 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi.
- Art. 88 Impianto di smaltimento delle acque piovane.
- Art. 89 Impianti di smaltimento delle acque luride.
- Art. 90 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride.
- Art. 91 Concimaie.
- Art. 92 Impianti igienici.
- Art. 93 Impianti di aereazione.
- Art. 94 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi.
- Art. 95 Norme antincendio per edifici speciali.
- Art. 96 Impianti di gas per uso domestico.
- Art. 97 Impianti di spegnimento.
- Art. 98 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie.
- TITOLO XVII° Uso di suolo, spazi e servizi pubblici
- Art. 99 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.
- Art. 100 Rinvenimenti e scoperte.
- Art. 101 Tende aggettanti sullo spazio pubblico.
- TITOLO XVIII° Disposizioni finali
- Art. 102 Rilevamento del patrimonio edilizio.
- Art. 103 Entrata in vigore del presente regolamento edilizio.
- Art. 104 Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio tipo.
- Art. 105 Domande di concessione e di autorizzazione presentate prima Procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento edilizio comunale o della data prevista dal comma 2 dell'articolo 103.



URBANISTICA

- Allegato A Documenti da allegare alla domanda di concessione edilizia Permesso di costruire (o altro Titolo abilitativo edilizio) relativa allo stato di fatto.
- Allegato B Documenti da allegare alla domanda di concessione edilizia Permesso di costruire (o altro Titolo abilitativo edilizio) relativa allo stato di progetto.
- Allegato C Elaborati richiesti per l'autorizzazione.
- Allegato 1 Norme per il miglioramento dell'efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici:
- Area Tematica 1: Prestazioni dell'involucro:
- 1.01 Orientamento dell'edificio (obbligatorio).
 - 1.02 Protezione del sole (obbligatorio).
 - 1.03 Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi (obbligatorio).
 - 1.04 Materiali ecosostenibili (facoltativo).
 - 1.05 Materiali di riciclo (obbligatorio).
 - 1.06 Tetti verdi (facoltativo).
 - 1.07 Isolamento acustico (obbligatorio).
 - 1.08 Illuminazione e ventilazione naturale (obbligatorio).
- Area Tematica 2: Efficienza energetica degli impianti:
- 2.01 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento (obbligatorio).
 - 2.02 Impianti centralizzati di produzione calore (obbligatorio).
 - 2.03 Regolazione locale della temperatura dell'aria (obbligatorio).
 - 2.04 Sistemi a bassa temperatura (facoltativo).
 - 2.05 Efficienza degli impianti elettrici (obbligatorio).
 - 2.06 Riduzione inquinamento luminoso (obbligatorio).
 - 2.07 Riduzione inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz) (facoltativo).
- Area tematica 3: Fonti energetiche rinnovabili:
- 3.01 Produzione di energia da fonti rinnovabili (obbligatorio).
 - 3.02 Sistemi solari passivi (facoltativo).

\\sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3 definitivo.doc



URBANISTICA

Area tematica 4: Sostenibilità ambientale:

- 4.01 Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile (obbligatorio).
- 4.02 Riduzione del consumo di acqua potabile (obbligatorio).
- 4.03 Recupero acqua piovana (obbligatorio).
- 4.04 Rete duale di adduzione (facoltativo).
- 4.05 Raccolta differenziata rifiuti a scala edilizia e urbana (obbligatorio).
- 4.06 Permeabilità dei suoli (obbligatorio).



Regolamento Edilizio Comunale - Variante

TITOLO I°

Disposizioni generali

Opere, attività ed interventi soggetti a permesso di costruire (PdC), o altro Titolo abilitativo edilizio o a denuncia di inizio attività (DIA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a Comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL)

Articolo 1

Contenuti del regolamento edilizio

1. Il presente regolamento edilizio, redatto sulla base del regolamento edilizio tipo regionale ed adeguato al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 modificato ed integrato con D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301) e s.m.i., che attua le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 10 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14, e della legislazione vigente in materia di sviluppo sostenibile disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale di Sant'Angelo in Vado (PU).

A Tal fine l'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente Regolamento Edilizio Comunale

2. L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse; le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale; le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento edilizio.

Articolo 2

Attività soggette a permesso di costruire (PdC) o altro Titolo Unico SUAP

1. Sono soggette a permesso di costruire o Titolo Unico SUAP le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:

- a) gli interventi di nuova costruzione di cui al successivo articolo 11 bis;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11 che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12.



URBANISTICA

Articolo 3

Interventi soggetti a dichiarazione/denuncia di inizio attività (DIA)

1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante DIA ai sensi del successivo articolo 49:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dall'organo competente in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione dello strumento urbanistico generale, laddove esso contenga precise disposizioni plano-volumetriche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi del successivo articolo 31. Con legge regionale possono essere individuati altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 1, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, in particolare, dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Articolo 4

Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Sono soggetti a SCIA ai sensi del successivo articolo 49/bis gli interventi non riconducibili ai precedenti articoli 2 e 3 ed al successivo articolo 5, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, in particolare, dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

4. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui al successivo articolo 31, salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 secondo periodo del comma 2. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del Testo Unico delle disposizioni



URBANISTICA

legislative e regolamentari in materia edilizia, ma è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 dello stesso.

5. Sono altresì soggetti a SCIA gli interventi edilizi minori (pertinenze di volume inferiore al 20% del volume principale) di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni,

Articolo 5

Attività edilizia libera – Interventi soggetti a comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo

- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui al successivo articolo 8 (ex DPR 380/01 e s.m.i., art.3, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- f) installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc come disposto dall'art.17 del D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo articolo 9 (ex DPR 380/01 e s.m.i., art.3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
- d) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone A) di cui al D.M. 02/04/1968, n.1444;



URBANISTICA

- e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL) ai sensi del successivo art. 49/ter, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 3, lett. c) del D.L. 25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'art. 34-quinquies, comma 2, lett. b) del D.L. 10/01/2006, n.4, convertito, con modificazioni, dalla L. 09/03/2006, n. 80.

Articolo 6

Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio in deroga agli strumenti urbanistici

1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, il Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia, previa deliberazione del Consiglio Comunale, concede deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
4. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.
5. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive, ai sensi e nel rispetto dell'art. 19 della Legge Regione Marche 11/07/2007, n.9 e Regolamento regionale 01/03/2007, n.2, possono essere effettuati in deroga a quanto stabilito dal D.M. 02/04/1968 (n.1444) e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia



URBANISTICA

rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.

Articolo 7

Opere di competenza delle pubbliche amministrazioni ed opere su aree demaniali

1. Non sono soggetti a titolo abilitativo:

- a) le opere e gli interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni.
- c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

TITOLO II°

Tipologia degli interventi

Articolo 8

Interventi di manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano:
 - a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché con ugual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;
 - b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni;
 - c) il rifacimento di intonaci, tinte, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti, oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti, in ciò comprendendo anche la riparazione e sostituzione dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori e dimensioni delle porzioni apribili) con esclusione delle zone A1 del PRG;
 - d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie, anche con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti, con esclusione delle zone A1 del PRG;



URBANISTICA

- e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;
f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni, anche con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti, con esclusione delle zone A1 del PRG;
g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;
h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici, ivi compresa la riparazione, sostituzione e posa in opera di apparecchi sanitari;
i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato;
l) l'applicazione di zanzariere o tende da sole su pareti non aggettanti su spazi pubblici, con esclusione delle zone A1 del PRG;
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella circolare del ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.

Articolo 9
Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici.
2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.
3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente.
4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.
5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici



URBANISTICA

delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano:

- il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale;
- il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);
- la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;
- la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio;
- la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;
- il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;
- l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;
- l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre;
- il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;
- il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi, all'esterno delle unità immobiliari, realizzati con caratteristiche diverse;
- la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi e grate;
- l'inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni;
- le modifiche o costruzioni delle recinzioni;
- la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti;
- la realizzazione di soppalchi che non determinino aumento di superficie utile (altezza libera inferiore a 2,20 metri), fermo restando che, negli edifici produttivi, non sono considerate aumento di superficie utile le strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di 1,80 metri e le strutture grigliate per l'appoggio degli impianti tecnologici.

7. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicati nella circolare del ministro dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.

Articolo 10
Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso con esso compatibili, purché tendenti al recupero della destinazione d'uso originaria.

2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell'organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però



URBANISTICA

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di cui al precedente articolo 9 allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere:

a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo;

b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare;

c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, canne fumarie ed esalatori, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio; solo negli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sarà necessaria l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela dei vincoli;

d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno.

4. Tali interventi possono prevedere la modificazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni, quali l'ampliamento o la diminuzione della dimensione delle unità immobiliari, mediante l'accorpamento totale o parziale di vani contigui di altra unità immobiliare.

5. La modifica della destinazione d'uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti urbanistici e compatibile con il carattere storico-artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria purché tendente al recupero della destinazione d'uso originaria.

6. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti negli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., dovranno avere la necessaria autorizzazione.

Articolo 11
Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che, anche arrivando alla demolizione completa con ricostruzione con la stessa volumetria e la stessa sagoma di quello preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica), possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.

2. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere:

a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;

b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;

c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi



URBANISTICA

statici o con spostamenti;
d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote;
e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;
f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio è inserito;
g) sopraelevazioni e ampliamenti;
h) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune.

Articolo 11/bis
Interventi di nuova costruzione

1. Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
2. Gli interventi di nuova costruzione riguardano, tra l'altro, le seguenti opere:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera f);
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato.

Articolo 12
Interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini l'attuazione e la normativa.



TITOLO III°
Indici e parametri edilizi e urbanistici

Articolo 13
Definizione degli indici e parametri

1. Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente:

a) Superficie Territoriale (ST)

E' l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione.

b) Superficie Fondiaria (SF)

E' l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

c) Superficie Utile Lorda (SUL)

E' la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile (come indicato alla successiva lettera t), e porticati di uso esclusivo (si intende per "porticato" la porzione di fabbricato posta al piano terreno, aperta almeno su un lato, lungo il quale appositi pilastri sorreggono il piano superiore che è definito e delimitato da volumi abitabili dell'edificio di appartenenza).

Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito alla successiva lettera u).

Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:

- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u);
- i porticati pubblici o d'uso pubblico;
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie, locali tombati (come definiti alla successiva lettera dd);
- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte (si intende per "loggia aperta" un organismo architettonico addossato ad un edificio, aperto su tutti e tre i lati esterni caratterizzato da pilastri che ne sorreggono la copertura che si materializza in una tettoia o in un solaio di una soprastante loggia aperta).

d) Volume (V)

E' la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, l'altezza e' quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie utile lorda



computata.

d1) Calcolo dei parametri edilizi

1. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti ai sensi della legge regionale n. 14 del 17 giugno 2008 non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile:

a) il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;

b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;

c) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici;

b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione, nonché degli standard urbanistici.

5. Per beneficiare della deroga di cui al comma 1, il contenimento del consumo energetico-ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 192/2005.

6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati ai sensi del presente articolo, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.

e) Indice di Fabbricabilità Territoriale (IT)

E' il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

f) Indice di Utilizzazione Territoriale (UT)

E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

g) Indice di Fabbricabilità Fondiaria (IF)

E' il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).

h) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)

E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF).

i) Superficie Coperta (SC)



URBANISTICA

E' la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra, con esclusione di balconi, cornicioni e scale esterne non coperte.

l) Indice di Copertura (IC)

E' il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF).

m) Altezza delle fronti (H)

E' l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi, esclusi gli abbaini purché arretrati di almeno mt. 0,80 dal filo del muro esterno e di altezza lorda non superiore a mt. 1,20 fuori falda.

La linea di terra é definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva.

La linea di copertura é definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente all'estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura.

Salvo diversa specifica prescrizione, per singole aree o zone, degli strumenti urbanistici, la misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, ne' delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato e/o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, siano di larghezza non superiore a mt. 3,50 e di profondità di almeno mt. 3,50 nel caso di accessi su fronti paralleli all'asse stradale e di mt. 1,00 nel caso di accessi su fronti perpendicolari o comunque non paralleli all'asse stradale (v. figura 9).

n) Altezza massima degli edifici (H MAX)

È la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come alla precedente lettera m).

Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di m 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1, 2, 3 e 4).

Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6).

Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di m 2,00 (v. figura 7).

o) Distacco tra gli edifici (DF)

È la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, considerando tali anche gli elementi che pur non concorrendo a determinare la superficie utile lorda, sono da considerare elementi costitutivi dell'edificio (logge aperte e aggetti oltre i limiti di cui all'art.61 comma 7 del presente regolamento), salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza.

Due pareti si intendono antistanti quando l'angolo formato dal prolungamento delle stesse e' inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione e' superiore a 1/4 della distanza minima



tra le pareti stesse.

Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento.

p) Distacco dai confini (DC)

E' la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.

Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici.

q) Distanza dalle strade (DS)

E' la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale.

r) Spazi interni agli edifici

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:

- patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00;
- cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 1;
- chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 3.

s) Numero dei piani

È il numero dei piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se agibile.

t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile

Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto.

Il piano sottotetto è da considerare agibile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti un'altezza sufficiente per ottenere l'agibilità (DPR 06/06/2001, n.380, Titolo III°), ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) per la sola porzione in cui l'altezza netta interna, misurata dal piano del pavimento all'intradosso del solaio, è superiore a ml 1,50.

u) Piano interrato e piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio e parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra e' superiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra. Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l'articolazione volumetrica nell'attacco a terra, ai fini dell'individuazione delle parti interrate e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da



considerare fuori terra, seminterrate e interrato (v. figura 8).

v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA)

E' la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

z) Superficie complessiva (SC)

La superficie complessiva (Sc) e' costituita dalla somma della superficie utile abitabile (Sua) e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Sua + 60% Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- 1) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- 2) autorimesse singole e collettive;
- 3) androni di ingresso e porticati;
- 4) logge e balconi.

I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

aa) Fronte dell'edificio

Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell'intero prospetto.

bb) Fabbricato o edificio

Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.

Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

cc) Ampliamento

Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.

dd) Abitazione, stanza, vano, locali tombati e sagoma

1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un accesso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza;

2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro o altro materiale), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro;

3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria



URBANISTICA

dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;

4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopraccitati per essere considerata stanza.

5) per locale tombato si intende il volume tecnico completamente interrato, con il solaio di copertura ricoperto da uno strato di terreno vegetale idoneo all’inerbimento, sprovvisto di finestrate e aperture esterne di ogni tipo ad esclusione della sola botola a passo d’uomo per l’accesso e dotato di areazione artificiale.

6) per sagoma si intende la proiezione orizzontale della superficie utile lorda fuori terra, con esclusione di balconi, cornicioni e scale esterne non coperte e i profili dei prospetti.



Articolo 13
Schemi




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8






figura 9 - accesso esterno in trincea (art. 13, lettera m)
 dimensioni dell'ingombro della trincea di accesso

Articolo 13/bis
Definizione delle tipologie edilizie

1. Per tipologia dei fabbricati si intende la costanza di determinate caratteristiche organizzative, riferite esclusivamente ai sistemi di aggregazione dei volumi abitabili, ai rapporti planivolumetrici con il lotto sul quale insistono nonché, alla configurazione dei profili prospettici.

1.1. TIPOLOGIE ESTENSIVE:

Tipologie ad utilizzazione estensiva del territorio caratterizzate genericamente dall'accessibilità non condominiale ai singoli alloggi:

1.1.1. Isolata:

è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, l'altezza delle fronti risulta comparabile con i lati dell'ingombro planimetrico; presenta generalmente distanze da tutti i confini, ma può avere anche un lato in aderenza; si configura con una volumetria media variabile dai 600 mc. ai 1.500 mc. (e comunque pari al volume massimo ammesso). La definizione tipologica non attiene al numero degli alloggi.

1.1.2. Villa:

è quel tipo di costruzione che si configura volumetricamente e prospetticamente come edificio unico e che per quanto riguarda l'altezza delle fronti e le distanze, presenta gli stessi rapporti riferiti per la tipologia isolata; per quanto riguarda il numero degli alloggi esso non può essere superiore a 2 unità.

1.1.3. Schiera:

è quella sequenza di edifici che si configura chiaramente come ripetizione o assemblaggio di un modulo tipo, dal quale per altro può presentare varianti, ma con caratteristiche formali unitarie. La schiera può essere di tipo lineare, quando la sequenza avviene sempre in un senso, generalmente parallelo alla strada; al fine di evitare l'effetto di cortina unica, può presentare lo sfalsamento fra i singoli moduli edilizi. La schiera può essere del tipo composto quando l'aderenza tra i vari moduli avviene in modo vario, anche in senso perpendicolare tra i muri in aderenza determinando spazi articolati ed eventuali cortili.

1.2. TIPOLOGIE INTENSIVE:

Tipologie ad utilizzazione intensiva del territorio, essenzialmente plurifamiliari, caratterizzate



URBANISTICA

genericamente dall'accessibilità condominiale ai singoli alloggi:

1.2.1. A blocco:

è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, risulta prevalente l'altezza delle fronti, rispetto all'ingombro planimetrico; è generalmente costituito da vano scala centralizzato dal quale avviene l'accesso ai vari appartamenti.

1.2.2. In linea:

è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, risulta prevalente la lunghezza delle fronti, rispetto ad altri parametri; è generalmente costituito da più vani scala, a distanze più o meno regolari, e presenta in genere altezze delle fronti omogenee.

1.2.3. Composta:

E' quel tipo di costruzione costituito da corpi di fabbrica a blocco ed in linea, accostati in modo vario; può essere anche articolato nelle altezze delle fronti pur in una unitarietà compositiva volumetrica, che deve emergere dalla configurazione prospettica.

TITOLO IV°
Commissione edilizia comunale

Articolo 14
Funzioni della commissione edilizia comunale

1. La Commissione Edilizia è l'organo con funzioni consultive del Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia addetto al rilascio di Permessi di costruire o altro titolo abilitativo equivalente, in materia di progettazione urbana ed in materia edilizia.

2. Nel settore della progettazione urbana la Commissione Edilizia esprime il proprio parere sugli aspetti inerenti la qualità architettonica, paesistico/ambientale ed urbanistica prodotta dagli strumenti di pianificazione e loro varianti.

3. Nel settore edilizio la Commissione Edilizia esprime il proprio parere in ordine agli aspetti formali, compositivi, architettonici e funzionali degli interventi progettati e al loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.

3.bis Il Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia può assumere le determinazioni sulle domande di Titolo abilitativo edilizio senza previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.

4. Sono da sottoporre obbligatoriamente al parere della Commissione Edilizia gli interventi riguardanti:

a) la pianificazione territoriale generale e attuativa, salvo le varianti degli strumenti urbanistici riguardanti aspetti di dettaglio;

b) le opere di ristrutturazione urbanistica, come definite dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i.;

d) sulle richieste di Titolo abilitativo edilizio in deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;

5. Il Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia ha la facoltà di richiedere il parere della Commissione Edilizia su tutte le questioni di carattere edilizio ed urbanistico riguardanti il territorio comunale. Con particolare riferimento ai casi sottoindicati:

- interventi di nuova costruzione, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;



URBANISTICA

- gli interventi soggetti alle procedure di "Valutazione Impatto Ambientale" e "Verifica Compatibilità Ambientale";
 - Interventi di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
 - Opere pertinenziali al servizio di edifici esistenti che determinano una variazione dei prospetti o delle sistemazioni esterne;
 - Laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.;
 - Muri ed opere di sostegno di altezza superiore a ml. 2 non facenti parte di opere stradali;
 - In via preventiva su progetti anche preliminari, relativi ad opere di particolare importanza;
 - Sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme del Regolamento Edilizio, nonché sull'interpretazione degli strumenti urbanistici;
 - Sulle richieste di Titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
 - Sulle opere pubbliche comunali di carattere edilizio o che modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui al precedente art. 10, di edifici formalmente vincolati o tutelati, ai sensi del Titolo I° della Parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - Le opere che determinano modificazione dell'aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi ricadenti in zone soggette alla tutela di cui al Titolo I° della Parte terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, anche se non comportano il successivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della L.R. 34/92.
6. Non sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia:
- i progetti di opere per le quali, in sede istruttoria, è stato rilevato un contrasto con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche approvate o adottate. Il motivato parere negativo del Responsabile dell'istruttoria, o di uno degli Enti chiamati ad esprimersi sull'intervento progettato, è condizione sufficiente all'emissione del provvedimento di diniego;
 - Le varianti a Concessioni, Autorizzazioni, Permessi di Costruire o altro Titolo abilitativo edilizio che non determinano una variazione significativa della volumetria, dei prospetti o delle sistemazioni esterne;
 - Le richieste per il rinnovo o la proroga di Concessioni, Autorizzazioni o Permessi di Costruire già rilasciati o nuovi Permessi di Costruire per opere non ultimate nei termini o altro Titolo abilitativo edilizio;
 - I provvedimenti di annullamento e di dichiarazione di decadenza di Concessioni, Autorizzazioni o Permessi di Costruire o altro Titolo abilitativo edilizio già rilasciati.
7. Il Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia, addetto al rilascio dei Permessi di Costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, ha comunque la facoltà di richiedere il parere della Commissione Edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale.
8. Il Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale, dandone congrua motivazione.



Articolo 15
Composizione della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia è nominata dal Consiglio Comunale ed è costituita da n. 4 componenti di seguito indicati:
 - a) dal Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia, in qualità di Presidente;
 - b) da tre esperti nelle materie sottoindicate, nominati dal Consiglio Comunale, di cui:
 - b.1) uno in materia di progettazione di interventi di restauro e di recupero edilizio;
 - b.2) uno in materia di progettazione e direzione lavori di opere edili, civili ed industriali;
 - b.3) uno in materia di normativa sulla progettazione urbana, urbanistica ed edilizia.
2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un dipendente del Servizio Urbanistica o, in sua assenza o impedimento, un dipendente designato dal Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia.
3. La commissione così composta potrà essere integrata da esperti nei settori geologico, botanico-agrario-forestale, impiantistico e di ingegneria naturalistica, membri non ordinari, da convocare per l'esame di pratiche per le quali necessita una valutazione specialistica. Tali esperti non avranno diritto di voto.
4. Per i componenti della Commissione Edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri della Commissione Edilizia non possono essere funzionari di organi statali, regionali o provinciali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del comune.
5. I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio Comunale subentrante. Il Consiglio Comunale può rinnovare in qualsiasi momento, in tutto o in parte la Commissione Edilizia o conformare la sua composizione fino alla scadenza. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
6. Gli esperti di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera b) del comma 1) vengono nominati dal Consiglio Comunale e scelti, in alternativa come segue:
 - Sulla base di terne richieste ai principali Ordini o Collegi professionali e/o associazioni di categoria operanti nel campo della produzione edilizia o della valorizzazione del verde e dell'ambiente;
 - Sulla base di richieste avanzate a seguito di un apposito bando pubblico. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere corredata da apposito curriculum professionale inerente gli specifici requisiti indicati dall'Amministrazione;
 - Tra dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli Albi professionali di cui sopra, o in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia di normativa sulla progettazione urbana, urbanistica ed edilizia;
 - Tra tecnici iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali di comprovata esperienza o specializzazione, in base a nomina diretta del Consiglio Comunale su proposta del Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia.
7. Gli esperti di cui al comma 3) vengono scelti dal Responsabile del competente ufficio per



URBANISTICA

l'Edilizia, anche per singole sedute.

8. Ai membri esterni della Commissione è attribuito un gettone di presenza di entità definita con delibera del Consiglio Comunale. Nel caso di residenza fuori dal Comune è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità riconosciute ai dipendenti degli Enti pubblici.

Articolo 16

Funzionamento della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
2. La convocazione ordinaria della commissione edilizia viene disposta dal Presidente, o con le modalità da esso indicate, con invito scritto inviato tramite fax e/o e-mail con notifica di recapito ed, eventualmente, di lettura. La convocazione in seduta straordinaria può essere effettuata anche telefonicamente.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle riunioni è inoltre necessaria la presenza del Presidente.
4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Quando il Presidente ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza, o che richiedano una preparazione specifica, ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti tra quelli individuati al comma 3 del precedente art. 15 o di richiederne la consulenza scritta. Tali esperti non hanno diritto di voto, ma il loro parere dovrà risultare sul verbale della Commissione. Il Presidente può anche invitare i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame; questi dovranno comunque allontanarsi prima della formulazione del parere.
6. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo se siano già stati istruiti dal competente ufficio per l'Edilizia del comune, circa la loro conformità alle norme urbanistiche, edilizie e a quelle del presente Regolamento. Prima della deliberazione ogni progetto viene illustrato dal Responsabile dell'istruttoria o dal Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia dando lettura del parere formulato.
7. I componenti della Commissione edilizia non possono essere presenti durante l'esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali siano interessati: in particolare, nei casi in cui risultino proprietari dell'area o di area confinante, di aree appartenenti al coniuge o a parenti sino al quarto grado o ad affini sino al secondo grado, oppure in quanto siano autori del progetto o direttamente interessati all'esecuzione delle opere. Dell'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve esserne dato atto nel verbale. Tale allontanamento non comporterà l'eventuale mancanza del numero legale dei componenti. Il parere sull'istanza è espresso a maggioranza dei presenti.
8. I verbali delle riunioni sono scritti in apposito registro tenuto a cura del segretario della commissione e devono contenere le motivazioni, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell'adunanza in ordine a ciascuna domanda.
9. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal segretario della commissione.
10. Il segretario riporta sommariamente il parere della commissione sull'incarto relativo ad ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia...." completando con la data e la firma del Presidente e del segretario



URBANISTICA

della commissione.

11. L'interessato alla domanda esaminata e qualsiasi cointeressato, hanno la facoltà di prendere visione del relativo verbale della Commissione edilizia.

Articolo 17
Modalità di esame delle domande

1. La Commissione Edilizia valuta i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti rimessi dal competente ufficio per l'Edilizia all'esame della Commissione medesima ed esprime:

- a) parere favorevole;
- b) parere favorevole con prescrizioni riguardo a modalità esecutive;
- c) parere di sospensione per approfondimenti e/o richieste di modifica al progetto, anche in relazione al successivo art. 18;
- d) parere contrario, motivato.

2. L'ordine cronologico potrà essere modificato, per motivate ragioni da riportare sul verbale, su proposta del Presidente della Commissione.

Articolo 18
Sottocommissioni

1. Qualora si renda necessario un supplemento di indagine, su proposta del Presidente, la Commissione Edilizia può articolarsi in Sottocommissioni al fine di approfondire specifici aspetti della pratica in esame, anche mediante sopralluoghi.

2. Le Sottocommissioni vengono nominate a maggioranza in seno alla Commissione Edilizia e riferiscono sugli aspetti specifici richiesti, nella seduta immediatamente successiva, previa sospensione dell'esame della pratica.

3. La sospensione dell'esame di una pratica non può essere superiore a giorni 10.

Articolo 18/bis
Modulistica per procedure edilizie

1. Le richieste di Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL), Agibilità e di ogni altro atto, nulla-osta, assenso comunque denominato, devono essere esclusivamente presentate mediante l'utilizzo della modulistica e relativi allegati in essa previsti, predisposta ed approvata dal Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia comunale;

2. L'utilizzo della modulistica sopraccitata e delle eventuali successive variazioni o integrazioni, diventa obbligatoria dal giorno successivo all'esecutività della Determina di approvazione da parte del Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia comunale;

3. Le richieste di Permesso di costruire, agibilità e di ogni altro atto, nulla-osta, assenso comunque denominato non presentate utilizzando la modulistica sopra detta sono



URBANISTICA

improcedibili. Le DIA/SCIA/CIA o CAEL non presentate sulla modulistica sopra detta sono prive di effetti.

4. Il Responsabile del competente ufficio per l'Edilizia comunale deve dare massima divulgazione anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche della modulistica interessata.

TITOLO V°

Istanza di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio e relativa istruttoria

Articolo 19

Soggetti legittimati alla domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio e alla presentazione di DIA/SCIA/CIA o CAEL

1. E' legittimato a richiedere il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio ed a presentare la denuncia di inizio attività (DIA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL) il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore.

2. L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente cui le aree appartengono.

3. A titolo esemplificativo, si considerano "aventi titolo legittimati" alla richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, tra gli altri:

- a) il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo;
- b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, DIA, SCIA o CIA/CAEL per la realizzazione di opere al di sotto del piano di campagna attuale;
- c) l'enfiteuta;
- d) l'usufruttuario, limitatamente alla presentazione di SCIA, CIA/CAEL o richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo;
- e) il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la presentazione di SCIA, CIA/CAEL o richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio di cui alla lettera precedente;
- f) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla presentazione di SCIA, CIA/CAEL o alla richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto;
- g) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla presentazione di SCIA o alla richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio riguardante la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto;
- h) il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della L.R. 28 ottobre 1977, n. 42; gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203;
- i) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alla presentazione di DIA, SCIA, CIA/CAEL o alla richiesta di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, direttamente connesse a tale godimento;
- l) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.



Articolo 20

Domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio

1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è rivolta competente ufficio per l'Edilizia comunale sulla modulistica appositamente predisposta dallo stesso ai sensi dell'art.18/bis ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 19.

2. La domanda conterrà:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente;
- b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all'albo professionale. Restano fermi i casi previsti dall'articolo 285 del D.R. 3 marzo 1934, n. 383;
- c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti di cui alla lettera precedente. L'indicazione e la firma possono essere differite all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori;
- d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore. L'indicazione e la firma possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente;
- e) nel caso di lavori da eseguire in "diretta economia" o, comunque, senza una impresa costruttrice, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente in merito al fatto che eseguirà personalmente e da solo i lavori, ove ciò sia consentito.

3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

- a) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, ed alla esecuzione dei lavori;
- b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori e del costruttore, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione, nonché, per quanto riguarda l'impresa (o le imprese) a cui si intende affidare i lavori, la dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto applicato ai lavoratori dipendenti, e copia della Notifica preliminare (D.Lgs. 81/2008), mentre il certificato di regolarità contributiva (DURC) relativi alla stessa (o alle stesse) sarà richiesto d'ufficio ai sensi della Circolare Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.12 del 31/05/2012;
- c) l'attestazione che il richiedente il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio rientra tra gli aventi titolo legittimati ai sensi del precedente articolo 19.

4. Ove il soggetto legittimato al permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea comunicazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale.

Articolo 21

Documentazione a corredo della domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio



URBANISTICA

1. Alla domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è allegata, di regola, la seguente documentazione:

- a) stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto della richiesta e loro adiacenze, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso della titolarità del richiedente e di disponibilità dell'area o dell'immobile;
- c) relazione illustrativa e progetto degli interventi sull'area o sull'immobile, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato B al presente regolamento, nonché gli altri documenti previsti dalla Parte II^a del DPR 380/2001 e s.m.i. e la dimostrazione di rispondenza dei requisiti richiesti per il miglioramento dell'efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici di cui all'allegato 1 al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;
- d) l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento;
- e) una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
- f) l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
- i) l'autorizzazione dei confinanti per eventuale costruzione a confine;
- l) il modello ISTAT ai fini della rilevazione statistica dell'attività edilizia;
- n) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario e del progettista di assenza di vincoli di asservimento di cui al successivo art. 60.

2. E' facoltà del competente ufficio comunale per l'edilizia richiedere (o del progettista inviare) per progetti di notevole rilevanza, per interventi su aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nonché per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ulteriore documentazione storica, ambientale, progettuale e/o interpretazione filologica architettonica dello stato di fatto, ed ulteriori elaborati illustrativi del progetto, quali prospettive, plastici, fotomontaggi.

Articolo 21/bis
Documentazione amministrativa

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente regolamento edilizio, l'amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

Articolo 22
Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio



URBANISTICA

1. Per i permessi di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio convenzionati, deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il Comune. Tale atto deve essere, prima del rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, trascritto nei modi e forme di leggi nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del richiedente.
2. Per i permessi di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio onerosi deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del "volume totale edificato", ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. relativamente alla quantificazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, la relativa domanda deve essere presentata insieme con la domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

Articolo 23
Atti autorizzativi generali

1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., debbono conseguire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza.
2. I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste.
3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private, alle strade pubbliche, di competenza del compartimento ANAS o dell'amministrazione provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti enti.
4. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui al Capo II del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o impianti di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati nel Capo VI del citato Testo Unico, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa normativa.
6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque nei termini e modalità di cui al DPR 01/08/2011, n.151 "regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norme dall'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n.122" con riferimento alle attività elencate nell'Allegato 1 allo stesso decreto.
8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.
9. In tutto il territorio comunale, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, osservando le disposizioni della legge stessa, come modificata dal Capo IV del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, come



URBANISTICA

modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n. 18.

10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.

11. Per le pratiche edilizie esistenti nell'archivio edile comunale alla data del 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del DPR 380/01) per le quali non risultino sospesi i termini (richiesta di integrazione documentale, ecc.) e che non sia stato redatto il titolo abilitativo o che tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, che risultino comunque complete di domanda ed elaborati progettuali di prassi all'epoca della presentazione e sulle quali sia stato formalmente espresso il parere favorevole e/o approvazione della Commissione Edilizia, si ritengono i verbali della stessa C.E. equivalenti al titolo abilitativo a suo tempo prescritto. Per tale riconoscimento l'ufficio competente per l'edilizia comunale, d'ufficio o su istanza di chi vi abbia interesse, previo pagamento integrale degli oneri concessori determinati con i valori al momento dell'atto di riconoscimento, se dovuti, ne da atto con proprio provvedimento formalizzando quale "præsumptio juris tantum" la sussistenza del diritto.

Articolo 24

Autorizzazioni in materia di bellezze naturali

1. Ferma restando la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n° 431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

2. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal Responsabile del procedimento della Commissione Locale per il Paesaggio istituita e gestita in forma associata presso la Comunità Montana Alto e Medio Metauro, previo parere della commissione stessa, con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 27 novembre 2008, n.34.

3. La domanda diretta ad ottenere il rilascio l'autorizzazione di cui al precedente comma 2 deve essere presentata all'ufficio competente su apposita modulistica allegando tutta la documentazione richiesta.

Articolo 25

**Istruttoria preliminare della domanda di
permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio**

1. Il competente ufficio per l'edilizia comunale comunica entro 10 giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i..

2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura



URBANISTICA

l'istruttoria, acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i., avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3 del DPR 380/2011 e s.m.i., gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

3. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 2, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esame, il decorso del termine di cui al comma 2.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5. In tal caso il richiedente ha tempo 90 giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la pratica. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di concessione si intende decaduta.

Articolo 26

Esame della domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio

1. L'esame delle domande di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 27

Progetti di massima

1. È consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre preliminarmente al parere del competente ufficio per l'edilizia comunale anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo giudizio ed eventuali direttive per modifiche o integrazioni.

TITOLO VI°

Rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio

Articolo 28

Decisioni sulla domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

1. Di seguito all'istruttoria di cui all'art. 25, il provvedimento finale, che il competente ufficio per l'edilizia comunale provvede a notificare all'interessato, è adottato dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla proposta di cui al comma 2 dell'art. 25, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in 40 giorni con la medesima decorrenza qualora il responsabile dell'ufficio o del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.
2. Il termine per il rilascio del permesso o altro Titolo abilitativo edilizio di costruire per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7 del DPR 380/2001 e s.m.i. è di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Al permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è allegata una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
4. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio viene data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.
5. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio del permesso stesso in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6. In caso di diniego del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 28/bis
Titolo Unico SUAP

1. La domanda per interventi per attività produttive rientranti nelle fattispecie di cui al DPR 07/09/2010, n. 160 e s.m.i. dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e seguirne le relative norme regolamentari.

Articolo 29
Silenzio assenso e silenzio rifiuto

1. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, all'amministrazione comunale, il termini di cui all'art. 28 decorrono dal

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVORO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3 definitivo.doc



URBANISTICA

rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio si intende formato il silenzio-rifiuto.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio per l'edilizia comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.. I termini di cui all'art.28 decorrono dall'esito della conferenza. In caso di esito favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio si intende formato il silenzio-rifiuto.

4. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio una copia dell'istanza presentata al Comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.

Articolo 30
Certificato di destinazione urbanistica

1. Gli interessati possono richiedere al Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei terreni, di cui all'art.30, comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i., utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.

2. Alla domanda devono essere allegati l'estratto di mappa catastale in scala 1:2.000, con l'individuazione di tutti i mappali interessati, e l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, in assenza dei quali è irricevibile.

3. L'ufficio competente, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rilascia il certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta, l'esatta classificazione dell'area risultante dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Articolo 31
Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione di cui alla Parte I°, Titolo II° Capo II°, Sezione II° del DPR 380/2001 e s.m.i. sono determinati dal Comune e corrisposti mediante versamento alla tesoreria comunale con le modalità e garanzie stabilite dalla Regione Marche o in via provvisoria con apposita deliberazione comunale, ai sensi dell'art.72, L.R. 34/1992, come modificato con L.R. 16/2010,

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di costruzione per la quota di cui all'art.16, comma 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., si considera in "corso d'opera" l'intervento di cui al Titolo abilitativo edilizio oneroso ritirato o comunque efficace.



URBANISTICA

3. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 42 del DPR 380/2001 e s.m.i.-

Articolo 32
Titolarità del permesso costruzione o altro Titolo abilitativo edilizio

1. Il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è sempre rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionato alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia. Il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato. Nel caso di trasferimento dell'immobile oggetto del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio nel corso dei lavori, il nuovo Titolare ha l'obbligo di richiedere al Responsabile dell'ufficio competente per l'attività edilizia comunale il cambiamento di intestazione (Voltura).
2. Gli eredi e gli aventi causa del Titolare del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio possono chiedere la variazione dell'intestazione del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio (Voltura).
3. La variazione dell'intestazione del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio non è sottoposta a contributo di costruzione.
4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio originario.
5. Il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Articolo 33
Validità del permesso costruzione o altro Titolo abilitativo edilizio

1. Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio non può essere superiore ad un anno dal rilascio dello stesso titolo, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dal permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, salvo quanto previsto al successivo comma 9.
2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, oppure potrà presentare istanza di proroga che potrà essere ottenuta soltanto se motivata da fatti sopravvenuti estranei alla volontà dello stesso, quali:
 - a) indisponibilità dell'immobile sopravvenuta dopo il ritiro del permesso o altro Titolo abilitativo edilizio;
 - b) mancata disponibilità economica per assenza di finanziamento assentito e successivamente non erogato;
 - c) decesso dell'intestatario (o parente entro il primo grado) o del progettista;
 - d) calamità naturale.
3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti



URBANISTICA

urbanistici o norme di legge o di regolamento.

4. Il rinnovo del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio non e' sottoposto a contributo di costruzione.

5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, a pena di decadenza del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

6. Detto termine di ultimazione, su istanza del Titolare del titolo da presentare prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato dal Responsabile del competente ufficio per l'attività edilizia comunale con provvedimento motivato, in considerazione:

- a) della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;
- b) di fatti estranei alla volontà del Titolare del permesso o altro Titolo abilitativo edilizio;
- c) di opere fruente di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;

7. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA o DIA ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente regolamento. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

8. Il Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

9. Ai soli fini di verifica dell' animus-aedificandi non costituiscono inizio dei lavori i semplici movimenti di terra (splateamenti, sbancamenti, scavi di fondazione), le sole opere provvisorie di cantiere o singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.

Articolo 34

Annullamento del permesso costruzione o altro Titolo abilitativo edilizio

1. Il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio e' annullato quando risulta adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;

2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il Responsabile del competente ufficio per l'attività edilizia comunale fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati:

- a) la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento;
- b) la notizia che il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, a suo tempo rilasciato, e' stato annullato;
- c) l'ordine di sospendere i lavori ove necessario.

3. Qualora l'intestatario del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte del Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale il rilascio di nuovo permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio per la ripresa dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative riguardanti i permessi di



URBANISTICA

costruire o altro Titolo abilitativo edilizio annullati. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo.

5. Non è annullabile il Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolante del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 35
Varianti al progetto approvato
e varianti in corso d'opera

1. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.

2. L'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, può essere oggetto di SCIA oppure richiesta ai sensi del comma 7 dello stesso Testo Unico, in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per le varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Articolo 36
Sanatoria per accertamento di conformità

1. Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 34, comma 4, sono sanabili:

- a) le opere eseguite in assenza di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio o della DIA o in totale difformità o con variazioni essenziali, fino alla scadenza del termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- b) le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio o della DIA, fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del citato Testo Unico;
- c) le opere eseguite in assenza o in difformità dalla SCIA, ai sensi dell'articolo 22, primo e secondo comma, del citato Testo Unico, fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative;
- d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio o della DIA o in totale difformità, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del citato Testo Unico.



URBANISTICA

2. La sanatoria e' ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dal comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere stesse, sia al momento della presentazione della domanda, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
3. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale non si sia pronunciato, l'istanza si intende respinta.
4. Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto disposto dall'articolo 36, secondo comma, e dell'articolo 37, quarto e quinto comma, del citato Testo Unico.
5. Non si ha parziale difformità del Titolo abilitativo edilizio in presenza di violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedono per singole unità immobiliari il 2 per cento delle misure progettuali.

TITOLO VII°
Esecuzione dei lavori

Articolo 37
Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività

1. Agli effetti dell'articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il Titolare del Titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni di piano e degli strumenti urbanistici, nonché - unitamente al Direttore dei Lavori - a quelle del Titolo abilitativo edilizio e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del Direttore dei Lavori debbono essere tempestivamente denunciate al competente ufficio per l'attività edilizia comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti ad inviare al comune la dichiarazione di aver preso visione del Titolo abilitativo edilizio e degli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del Direttore dei Lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.
3. Il Direttore dei Lavori non e' responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del Titolo abilitativo edilizio, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 del citato Testo Unico, fornendo al Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto al Titolo abilitativo edilizio, il Direttore dei Lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale. In caso contrario, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, a norma dell'articolo 29, secondo comma, del citato Testo Unico.
4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici. Per le opere realizzate dietro presentazione di SCIA e DIA, oppure CIA per la sola fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'articolo 6 del DPR 380/2001 e s.m.i., il progettista assume, altresì, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale e, in caso di dichiarazioni



URBANISTICA

non veritiere nella relazione di cui agli articoli 49, 49/bis e 49/ter, del presente regolamento, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

5. Il Direttore dei Lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Articolo 38
Inizio dei lavori

1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di nuove costruzioni il titolare del Titolo abilitativo edilizio o il direttore dei Lavori provvede a richiedere al competente ufficio per l'edilizia comunale:

a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b) copia dell'autorizzazione dell'ente gestore del servizio per i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché di tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.

2. Prima del termine indicato per l'inizio dei lavori, il competente ufficio per l'edilizia comunale provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'ufficio competente.

3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il Direttore dei Lavori redigerà tale verbale autonomamente, inviandone copia al Comune e si potrà, quindi, dare inizio ai lavori.

4. Le spese relative sono a carico del richiedente che e' tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

5. Il titolare del Titolo abilitativo edilizio, deve comunque darne preventiva comunicazione al Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale, con deposito presso del competente ufficio per l'edilizia comunale per l'edilizia comunale, delle dichiarazioni del Direttore dei Lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio, nonché copia della Notifica preliminare ai sensi dell'art.90, comma 9 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mentre il certificato di regolarità contributiva (DURC) delle imprese sarà richiesto d'ufficio ai sensi della Circolare Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.12 del 31/05/2012;

6. Per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, ai fini della validità dei Titoli abilitativi edilizi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.

Articolo 39
Vigilanza sulla esecuzione dei lavori - Interruzione dei lavori



URBANISTICA

1. Il Titolo abilitativo edilizio e il relativo progetto allegato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso. In caso di interventi oggetto di CIA o CAEL, SCIA o DIA, la sussistenza del titolo e' provata con la copia da cui risulti la data di presentazione della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

2. E' obbligatorio concordare preventivamente con l'ufficio competente le tinte ed i rivestimenti, scegliendo tra almeno 3 prove campioni della superficie minima di m. 1x1 da realizzare a cura del Titolare dell'atto abilitativo edilizio direttamente sulle murature da tinteggiare o rivestire.

3. Il Titolare dell'atto abilitativo che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

Articolo 40
Cantieri di lavoro

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, all'esterno e in posizione ben visibile al pubblico una tabella della dimensione minima UNI A3 (cm.29,7x42) chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- nome e cognome del Titolare dell'atto abilitativo edilizio ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
- generalità dell'impresa costruttrice;
- generalità del Responsabile del cantiere;
- indicazione del numero e della data dell'atto abilitativo edilizio.

2. Qualsiasi cantiere accessibile al pubblico deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

4. Qualora la recinzione racchiuda manufatti attinenti a servizi pubblici, deve essere sempre consentito il pronto e libero accesso al personale degli enti esercenti gli stessi.

Articolo 41
Ponti e scale di servizio

1. Per quanto riguarda i ponti, i cavalletti, le scale di servizio, le incastellature e le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali si rinvia a quanto previsto nel successivo articolo 44.

2. Deve essere limitata al massimo la diffusione delle polveri ed i ponti debbono assicurare difesa e trattenuta contro i rischi di cadute accidentali di materiali.



URBANISTICA

3. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.

Articolo 42
Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti i cantieri

1. E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
2. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.
3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
4. Il costruttore deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere e' tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui e' avvenuto il deposito.
6. Devono essere altresì adottati tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico e ad evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 42/bis
Recupero e riutilizzo di inerti provenienti dalle attività private diverse dalle demolizioni

1. Il titolare del Titolo abilitativo edilizio può riutilizzare gli inerti di cui alla L.R. 71 del 01/12/1997, art. 3 comma 1 lettera a) (materiali di prevalente uso industriale: sabbia e ghiaia, marne, argille, aggregati argillosi e sabbiosi, arenarie, conglomerati, calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico, gesso) e b) (materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali: calcari, travertino, gesso, arenaria), derivanti da interventi di iniziativa privata di modifica del suolo e del sottosuolo, eseguiti sul proprio fondo, conformi alle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, diversi dalle attività estrattive, fermo il divieto di commercializzazione di cui al comma 2 dello stesso art. 3, per la sistemazione della propria abitazione ivi situata o per opere di sistemazione di miglioramento del fondo stesso.
2. Le eventuali eccedenze inutilizzate del materiale di cui al precedente comma 1, dovranno essere conferite in discarica o in aree idonee, indicate in un apposito elenco dall'Amministrazione Provinciale. Tali aree saranno reperite tra quelle messe a disposizione dalla stessa Amministrazione Provinciale o da altra amministrazione pubblica anche tra quelle utilizzate ai fini di protezione civile; in carenza, potranno essere messe a disposizione anche idonee aree private, appositamente convenzionate, scelte tra quelle che hanno ottenuto l'autorizzazione per lo stoccaggio ed il recupero delle macerie edili. Il materiale inerte conferito, potrà essere utilizzato dalla pubblica amministrazione per opere od interventi di interesse pubblico.



URBANISTICA

3. L'Amministrazione comunale, nei propri atti autorizzativi, per lavori diversi dalle attività estrattive, dovrà disporre e prescrivere la gestione dei materiali di cui alla L.R. n. 17 del 01/12/1997, art. 3 comma 1 lettere a) e b) eccedenti, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

Articolo 42/ter
Utilizzo degli scarti provenienti da attività di demolizione e costruzione

1. Gli interventi edilizi dovranno prevedere, ai sensi dell'art.24 della legge regionale n.71 del 01/12/1997, la possibilità di riutilizzare i rifiuti prodotti dalle demolizioni e costruzioni, previo trattamento presso centri o impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.

2. E' vietato il diretto riutilizzo delle macerie o dei calcinacci, per riempimenti, sottofondi, fondazioni, rilevati e quant'altro possa essere suscettibile di riutilizzo, se non previo trattamento negli appositi centri o impianti autorizzati, di cui al precedente comma 1.

3. Il titolare del Titolo abilitativo edilizio, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere al competente ufficio per l'edilizia comunale una dichiarazione riguardante l'appartenenza dei materiali trattati alla categoria di recupero dei materiali edili, nella quale vengano dichiarati:

- la quantità presunta dei rifiuti edili prodotti;
- l'indicazione dei centri di recupero autorizzati verso i quali verranno destinate le macerie edili.

4. Il direttore dei lavori o il titolare del Titolo abilitativo edilizio, dovrà dare notizia del recupero dei rifiuti o dell'avvenuto trasporto delle macerie negli appositi centri di recupero inviando apposita comunicazione al competente ufficio per l'edilizia comunale, unitamente al certificato di fine lavori, che contenga:

- l'indicazione della quantità effettiva dei rifiuti prodotti;
- la loro destinazione, se diversa da quella già dichiarata prima dei lavori;
- copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Articolo 43
Rimozione delle recinzioni

1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.

Articolo 44
Prevenzione degli infortuni

1. Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti



URBANISTICA

eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 45
Ultimazione dei lavori

1. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio e' completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici, tinteggiature) tali da renderlo effettivamente agibile.
2. Entro il decimo giorno lavorativo dall'effettiva conclusione, l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al competente ufficio per l'edilizia comunale, sulla modulistica appositamente predisposta, dal Direttore dei Lavori, il quale dovrà dichiarare sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del Titolo abilitativo edilizio e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, nonché delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato.

TITOLO VIII°
Agibilità

Articolo 46
Domanda relativa all'agibilità

1. Nessuna nuova costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o cambio di destinazione d'uso, totale o parziale, né immobili che siano stati soggetti ad interventi che possano avere influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (valutate secondo quanto disposto dalla normativa vigente), può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile da parte del Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale.
2. La domanda di autorizzazione di agibilità deve essere presentata dal Titolare del Titolo abilitativo edilizio, o dai loro successori o aventi causa, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento ai sensi dell'articolo 45.
3. La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata al Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale, deve essere formulata sulla modulistica appositamente predisposta dallo stesso.
4. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti essenziali, in assenza dei quali è irricevibile:
a) certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed a struttura metallica, ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
b) certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ai sensi dell'articolo 62 del citato Testo Unico;

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

- c) copia della dichiarazione per l'iscrizione al Catasto restituita dagli Uffici Catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
 - d) certificato di prevenzione incendi, quando dovuto, o copia del titolo abilitativo nel rispetto delle norme regolamentari di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151;
 - e) dichiarazione congiunta del richiedente e del Direttore dei Lavori che certifica la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
 - f) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
 - g) dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici;
 - h) dichiarazione di conformità degli impianti o collaudo;
 - i) eventuale autorizzazione allo scarico;
 - l) dichiarazione di conformità e collaudo di eventuali opere di urbanizzazione;
 - m) dichiarazione di conformità degli scarichi in atmosfera ed eventuali autorizzazioni;
 - n) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
 - o) certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, redatto da tecnico abilitato;
 - p) dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento, oltre a collaudo e copia del libretto di manutenzione e visita periodica, se previsti dalla normativa vigente;
 - q) altri certificati eventualmente necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per il rilascio dell'agibilità, ivi compresi gli attestati di rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni (norme ENPI, CEI, ecc.);
 - r) atto di successione o di compravendita, se la domanda non viene presentata dal Titolare dell'atto abilitativo.
 - s) n.2 certificati di analisi completa (chimica e batteriologica) eseguita a distanza non inferiore a tre mesi, dell'acqua del pozzo privato in cui viene prelevata per uso domestico, qualora l'abitazione non sia provvista di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale.
5. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro così come previsto dal T.U. art. 24 comma 3.

Articolo 47
Rilascio dell'autorizzazione di agibilità

1. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, nel caso in cui la documentazione presentata sia esaustiva, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale rilascia il certificato di agibilità e, entro lo stesso termine, può disporre un'ispezione che verifichi la rispondenza del fabbricato ai requisiti richiesti per ottenerlo.
2. Il richiedente e il Direttore dei Lavori devono essere avvertiti per potere essere presenti al controllo.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'AUSL di cui all'art. 21 del presente regolamento. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
- 3 bis. Il termine di cui al precedente comma 1 può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la



URBANISTICA

richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

4. Il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale, nel caso in cui ritenga di non poter concedere l'autorizzazione di agibilità, deve comunicare al richiedente il diniego motivato, con la descrizione dei lavori che devono essere eseguiti entro un termine prefissato, perché possa essere rilasciata l'autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge.

5. Per i complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari, anche se appartenenti allo stesso proprietario, può farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione di agibilità con esclusione delle unità immobiliari realizzate irregolarmente o abusivamente, purché le irregolarità e abusività siano circoscritte all'unità stessa e non pregiudichino le condizioni di agibilità concernenti il complesso edilizio.

Articolo 48
Utilizzazione abusiva di costruzioni

1. I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure consentono, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che altri utilizzino una o più unità immobiliari prive dell'autorizzazione di agibilità, sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall'articolo 70 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507.

2. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti per ottenere l'autorizzazione di agibilità, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale notifica all'interessato un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile del competente ufficio per l'edilizia comunale provvederà ad ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute pubblica e a quella degli utilizzatori, il Sindaco può ordinare lo sgombero della costruzione ed impedirne l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

TITOLO IX°
Altri titoli abilitativi edilizi

Articolo 49
Disciplina della denuncia di inizio attività (DIA)

1. La denuncia di inizio attività può essere utilizzata nei casi indicati al precedente articolo 3.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, ai sensi del precedente articolo 19, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta all'ufficio competente la denuncia formulata sulla modulistica appositamente predisposta dallo stesso, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali, come da allegati



URBANISTICA

A e B al presente regolamento, e da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché dall'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, in assenza dei quali è irricevibile.

2.bis Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dal presente regolamento edilizio, da produrre a corredo della denuncia di inizio attività.

2.ter La denuncia di inizio attività, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad accezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

3. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa (o delle imprese) a cui si intende affidare i lavori, nonché dalla dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto applicato ai lavoratori dipendenti mentre il certificato di regolarità contributiva (DURC) delle imprese sarà richiesto d'ufficio ai sensi della Circolare Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.12 del 31/05/2012, relativo alla stessa (o alle stesse). La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare all'ufficio competente la data di ultimazione dei lavori.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

6. La dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto applicato ai lavoratori dipendenti mentre il certificato di regolarità contributiva (DURC) delle imprese sarà richiesto d'ufficio ai sensi della Circolare Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.12 del 31/05/2012, relativo all'impresa (o alle imprese) possono essere presentati prima dell'inizio dei lavori, fermo restando che, in assenza degli stessi, è sospesa ipso-iure l'efficacia della denuncia di inizio attività.

7. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del



URBANISTICA

professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all'ufficio competente, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

9. La denuncia di inizio attività conterrà i dati previsti al comma 2 del precedente articolo 20 relativo alla domanda di permesso di costruire e ad essa dovrà essere allegata la documentazione indicata nei precedenti articoli 21 e 22, ovviamente in stretta relazione con il tipo e l'entità delle opere da realizzare.

Articolo 49/bis

Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. La segnalazione certificata di inizio attività può essere utilizzata nei casi indicati al precedente articolo 4 ed è conforme ai dettami di cui all'art.19 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'ufficio competente per l'edilizia comunale.

3. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del precedente articolo 19, presenta all'ufficio competente per l'edilizia comunale la SCIA formulata sulla modulistica appositamente predisposta dallo stesso, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali, come da allegati A e B al presente regolamento, e da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché dall'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, in assenza dei quali è irricevibile.

4. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa (o delle imprese) a cui si intende affidare i lavori, nonché dalla dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto applicato ai lavoratori dipendenti mentre il certificato di regolarità contributiva (DURC) delle imprese sarà richiesto d'ufficio ai sensi della Circolare Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.12 del 31/05/2012, relativo alla stessa (o alle stesse). La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova SCIA. L'interessato è comunque tenuto a comunicare all'ufficio competente la data di ultimazione dei lavori.

4.bis Nei casi in cui la norma vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui all'art. 19, comma 1 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i..

5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela deve essere allegato alla SCIA.

6. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati.



URBANISTICA

7. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi (ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 5), ovvero, l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al precedente commi 4.bis e 6.

8. Il Responsabile dell'ufficio competente, ove entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della segnalazione, accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, notifica all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'ufficio stesso, in ogni caso non inferiore a giorni 30.

9. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L.241/1990 e s.m.i. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione comunale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all'ufficio competente, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA.

9. La segnalazione certificata di inizio attività conterrà i dati previsti al comma 2 del precedente articolo 20 relativo alla domanda di permesso di costruire e ad essa dovrà essere allegata la documentazione indicata nei precedenti articoli 21 e 22, ovviamente in stretta relazione con il tipo e l'entità delle opere da realizzare.

Articolo 49/ter

Disciplina della comunicazione di inizio attività (CIA) oppure detta comunicazione di attività edilizia libera (CAEL)

1. La comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL) può essere utilizzata nei casi indicati al precedente articolo 5 comma 2.

2.L'attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'ufficio competente per l'edilizia comunale.

3. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la comunicazione di inizio attività, ai sensi del precedente articolo 19, presenta all'ufficio competente per l'edilizia comunale la CIA o CAEL formulata sulla modulistica appositamente predisposta dallo stesso, e limitatamente agli interventi di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) del presente regolamento, dagli opportuni elaborati progettuali, come da allegati A e B al presente regolamento, e da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, provvista di data certa, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Nonché dall'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, in assenza dei quali è irricevibile.

4. La comunicazione di inizio attività, limitatamente agli interventi di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) del presente regolamento, è corredata dai dati identificativi dell'impresa (o delle imprese) a cui si intende affidare i lavori. L'interessato è comunque tenuto a comunicare all'ufficio competente la data di ultimazione dei lavori.



URBANISTICA

5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela deve essere allegato alla CIA o CAEL.
6. La CIA o CAEL è corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
7. La comunicazione di inizio attività conterrà i dati previsti al comma 2 del precedente articolo 20 relativo alla domanda di permesso di costruire e ad essa dovrà essere allegata la documentazione indicata nel precedente articolo 21, ovviamente in stretta relazione con il tipo e l'entità delle opere da realizzare.

Articolo 50
Dimostrazione della sussistenza del titolo DIA/SCIA/CIA o CAEL

1. La sussistenza del titolo della denuncia di inizio attività (DIA), della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL) è provata con la copia della stessa da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato (quando richiesta), nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

TITOLO X°
Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti

Articolo 51
Piani attuativi

1. L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante l'approvazione di piani particolareggiati o altri piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa del comune, i privati possono presentare progetti di piani di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di legge.
2. La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i casi nei quali il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione convenzionata deve precedere il rilascio dei permessi di costruire.
3. L'approvazione del piano di lottizzazione è subordinata alla stipula tra il Comune e i proprietari interessati di una convenzione.
4. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti da professionista abilitato i progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale.
5. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza del direttore dei lavori.
6. A fine lavori, il direttore dei lavori redige il certificato di regolare esecuzione, fermo restando che il successivo collaudo delle opere, a cura del competente ufficio comunale ed a spese del lottizzante, sarà redatto prima della loro presa in carico da parte del comune o degli enti gestori dei servizi.
7. Il Comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e approntamento di

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVORO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

aree per l'urbanizzazione secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale.

Articolo 52
Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione

1. La domanda in carta da bollo di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata e' diretta all'ufficio competente e deve essere corredata dai documenti e dai disegni sottoelencati, che dovranno essere presentati anche su supporto informatico in formato da concordare con il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale:

- a) estratto dello strumento urbanistico generale interessante la zona da lottizzare;
- b) estratto di mappa catastale delle particelle interessate all'intervento, con certificato catastale;
- c) planimetria catastale, in duplice copia, estesa ad una zona per una profondità di ml. 200, aggiornata con i fabbricati esistenti, con l'indicazione dell'area interessata, le altezze e le caratteristiche dei fabbricati contermini, i nomi dei proprietari delle aree confinanti, le strade vicinali, comunali o provinciali o statali (con relativi nomi) che attraversano o lambiscono l'area interessata; lo stato di fatto delle attrezzature e delle opere di urbanizzazione esistenti;
- d) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità d'intervento e l'individuazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- e) piano quotato, in duplice copia, del terreno nel rapporto 1:500 con curve di livello ad equidistanza non superiore a m 1,00 riferite al capisaldi dell'IGM e della carta tecnica regionale, indicante anche le eventuali servitù e il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza delle stesse;
- f) planimetria, in duplice copia, adeguatamente quotata nel rapporto 1:500 dell'intervento progettato, riportante:
 - le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione primaria;
 - le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione secondaria;
 - la eventuale suddivisione in lotti dettagliatamente quotati;
 - l'ingombro massimo degli edifici da costruire su ciascun lotto, la distanza del perimetro dal confine più prossimo e quella reciproca fra i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore prescrittivo solo per quanto riguarda le minime distanze degli edifici dai confini e tra di loro, ma ai fini della progettazione architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita prescrizione contenuta nella convenzione e relative previsioni planivolumetriche;
- g) una tabella dimostrativa del rispetto degli standard urbanistici;
- h) profili altimetrici, in duplice copia, nel rapporto 1:500 dei fabbricati previsti e profili regolatori nel rapporto 1:200 dei fabbricati;
- i) schemi planimetrici ed altimetrici in duplice copia dei fabbricati con l'indicazione della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500;
- l) una relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, della sistemazione delle aree scoperte, della qualità dei materiali da impiegare, della destinazione degli edifici che potranno essere costruiti, dell'ambiente di inserimento della lottizzazione;
- m) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche;
- n) documentazione fotografica oltre eventuali vedute assonometriche o studi planivolumetrici e



URBANISTICA

quanto altro possa occorrere ai fini di una esauriente rappresentazione del progetto;

o) elaborati, in duplice copia, nel rapporto minimo 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da:

- planimetrie, profilo longitudinale e sezione della viabilità;
- planimetria o planimetrie, profili longitudinali e sezioni degli impianti di fognature, di illuminazione pubblica, della rete elettrica, di acquedotto, del gas metano, della rete telefonica, della rete antincendio o di annaffiamento. Negli elaborati di cui alla presente lettera devono essere indicati gli allacciamenti alle reti principali esistenti, nonché gli allacciamenti dei singoli lotti alle opere in progetto;
- planimetria delle aree da cedere (viabilità strade, parcheggi, verde, ecc.);

p) computo metrico-estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire, ivi compresi gli allacciamenti;

q) norme edilizie, eventualmente di dettaglio ai fini di quanto previsto nel primo comma, lettera c), del precedente articolo 3, per la buona esecuzione del piano particolareggiato;

r) relazione tecnica illustrativa del progetto di piano di lottizzazione, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione con i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti;

s) schema di convenzione di cui all'articolo 51;

t) l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria;

u) valutazione impatto acustico.

2. E' previsto l'obbligo della relazione geologica e geotecnica per ogni tipo di lottizzazione in relazione al disposto del D.M. 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1 giugno 1988, n. 127, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Le lottizzazioni relative alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere corredate anche degli elementi di cui all'articolo 37, primo comma, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.

Articolo 53
Richiesta di parere preliminare

1. Il lottizzante può richiedere di sottoporre all'esame dell'ufficio competente per l'edilizia comunale un'ipotesi di progetto delle opere che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di cui all'articolo 52. Il parere espresso dall'ufficio competente per l'edilizia comunale non costituisce presunzione di approvazione del piano.

Articolo 54
Approvazione dei piani di lottizzazione e loro varianti

1. I piani di lottizzazione convenzionata sono approvati con deliberazione della Giunta comunale, previo parere della commissione edilizia comunale e comunque secondo quanto disposto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, dalla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, dalla legge 12 luglio 2011, n.106 e dalla L.R. 23 novembre 2011, n.22.



URBANISTICA

2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta all'ufficio competente per l'edilizia comunale il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio a norma del presente regolamento.
3. Per la domanda ed il rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di cui all'articolo 19 e seguenti.
4. Il contributo di costruzione viene applicato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
5. Il rilascio dei permessi di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.
6. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere superiore a dieci anni.

Articolo 55
Compilazione d'ufficio di piani di lottizzazione

1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine il progetto di lottizzazione delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale.
2. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.
3. Il progetto di lottizzazione d'ufficio, approvato dalla Giunta comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili per altri sessanta giorni a domanda degli interessati, se l'accettano ed intendano attuarlo.
4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati di cui al precedente articolo 52, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.

Articolo 56
Intervento edilizio diretto

1. Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo afferente alla costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale, il permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
2. Il Titolare del permesso o altro Titolo abilitativo edilizio può assumere l'obbligo della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

contributo dovuto.

3. In ogni caso il Titolare del permesso o altro Titolo abilitativo edilizio deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.

4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal Comune al fine del rilascio del permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio.

5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza del direttore dei lavori.

6. A fine lavori, il direttore dei lavori redige il certificato di regolare esecuzione, fermo restando che il successivo collaudo delle opere, a cura del competente ufficio per l'edilizia comunale ed a spese del lottizzante, sarà redatto prima della loro presa in carico da parte del Comune o degli enti gestori dei servizi.

TITOLO XI°

Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia

Articolo 57

Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni

1. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistica-edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nel permesso di costruire, avvalendosi dei funzionari comunali appositamente autorizzati e degli agenti del corpo di Polizia Locale associata.

2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.

3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale ordina la sospensione dei lavori quando:

a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nel permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio o nella denuncia di inizio attività (DIA) o nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o nella comunicazione di inizio attività (CIA o CAEL) e nei progetti allegati;

c) il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale la sua sostituzione;

d) il Titolo abilitativo edilizio risulti ottenuto in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero;

e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 7, del citato Testo Unico. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari.

4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione.



URBANISTICA

5. Qualora il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione.
6. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese, a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 58
Esecuzione d'ufficio

1. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:
- a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di Titolo abilitativo edilizio, ovvero, in totale o parziale difformità dallo stesso, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;
 - b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di agibilità;
 - c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione di agibilità;
 - d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori di cui all'articolo 39 del presente regolamento;
 - e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;
 - f) della riproduzione del numero civico;
 - g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
 - g) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente.
2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine.
3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.

Articolo 59
Garanzie

1. Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste possono essere date mediante fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata.
3. Il deposito cauzionale può essere prestato a mezzo libretto bancario fruttifero intestato al Titolare dell'atto abilitativo e vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale.
4. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'Amministrazione Comunale può disporre del

\\Sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

deposito cauzionale o della fideiussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento.
5. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni di legge, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente accettate, la cauzione viene restituita o viene dato consenso alla liberazione della fideiussione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di agibilità, o all'acquisizione delle aree e delle opere convenzionate.

TITOLO XII°
Aree pertinenti – Distanze - Parcheggi

Articolo 60
Area pertinente

1. Per area pertinente si intende la superficie di terreno disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello strumento urbanistico.
2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche, le aree private destinate dallo strumento urbanistico generale ad attrezzature pubbliche o ad opere di urbanizzazione primaria.
3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate non può essere computata per il rilascio di altri Titoli abilitativi edilizi quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona.
4. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale può subordinare il Titolo abilitativo edilizio alla trascrizione sui registri immobiliari, a cura del Comune e a spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza. L'atto di vincolo può riguardare tanto l'asservimento della capacità edificatoria quanto l'asservimento ai fini della distanza dai confini.
5. È consentito trasferire la capacità edificatoria da un lotto all'altro quando tali lotti fanno parte della stessa zona urbanistica. Tale trasferimento deve risultare da atto pubblico trascritto e registrato, ai sensi dell'art.2643 del Codice Civile, punto 2-bis) come integrato con legge 106/2011. Sono altresì negoziabili i diritti edificatori negli e tra gli ambiti territoriali interessati dalle trasformazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.7 L.R. 23 novembre 2011, n.22, come disposto dall'art.5, comma 3 del c.d. Decreto Sviluppo D.L. 13/05/2011, n.70 convertito con modificazioni con L. 12/07/2012, n.106.

Articolo 61
Distanze

1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2. Nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, tra pareti finestrate di edifici antistanti è

\\Sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5. È consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante accordo tra i proprietari confinanti.

3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime:

DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10;

DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.

È consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante accordo tra i proprietari confinanti.

4. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:

- m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore al m 7,00;

- m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00;

- m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00.

5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 4, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e nelle zone A.

6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

7. Gli aggetti, che non contribuiscono alla formazione di S.U.L., non sono considerati ai fini della distanza sempreché la sporgenza sia contenuta in $\frac{1}{4}$ (un quarto) del distacco minimo previsto, con un massimo di ml. 1,50 ove il distacco minimo è previsto in ml. 5,00.

Articolo 62
Parcheggi privati

1. Sono definiti come privati i parcheggi insistenti su aree di proprietà privata e nella piena ed esclusiva disponibilità dei privati proprietari.

2. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione, comprensivi degli stalli da cm 250x500 se disposti a pettine o a spina e di cm 220x550 se disposti in linea, e dei relativi spazi di manovra adeguatamente conformati, ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla legge 122/89. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina da cm 250x500 se disposto a pettine o a spina e di cm 220x550 se disposto in linea per ogni alloggio. Per gli interventi produttivi il volume di riferimento è calcolato secondo il precedente art. 13 – comma 1, lett. d), considerando l'altezza del piano comunque non oltre mt. 3,50 (altezza virtuale). I parcheggi di cui al presente comma, ricavati nelle aree esterne di pertinenza delle costruzioni, debbono essere realizzati con caratteristiche e materiali permeabili.

3. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, debbono essere riservati



URBANISTICA

appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla legge n. 122 del 1989. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina da cm 250x500 se disposto a pettine o a spina e di cm 220x550 se disposto in linea, per ogni alloggio. Limitatamente ai seguenti casi:

- a) Interventi che comportano il frazionamento di unità immobiliari abitative esistenti;
- b) Interventi ricadenti all'interno delle zone omogenee A (DM 1444/1968) che comportano il frazionamento di appartamenti esistenti;
- c) Interventi che comportano cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, fatta eccezione di quelli comportanti un decremento di standard a parcheggio.

4. In tutti quei casi previsti dal "Regolamento comunale di monetizzazione delle aree destinate a parcheggio", lo Sportello Unico per l'Edilizia può convenire con il soggetto richiedente, in sostituzione della realizzazione delle aree stesse, il versamento di una somma determinata ai sensi del regolamento stesso.

5. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo debbono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie, salvo che sia tecnicamente impossibile (da descrivere in relazione tecnica, nonché da dimostrare graficamente nella planimetria di cui all'allegato C lettera C). Non si procede comunque alla piantumazione qualora le aree a parcheggio siano dotate di copertura per la produzione di energie alternative (solare termico e/o fotovoltaico).

Articolo 62/bis
Parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico

1. Sono definiti come pubblici i parcheggi insistenti su aree di proprietà pubblica ad uso del pubblico.

2. Sono definiti come parcheggi privati ad uso pubblico quelli insistenti su aree di proprietà privata, con l'obbligo, sancito dalle convenzioni urbanistiche o da apposita convenzione, di garantire il pieno utilizzo da parte del pubblico almeno durante l'orario di apertura delle strutture (commerciali o altro) che ne abbiano determinato la realizzazione.

3. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui all'articolo 62, in sede di Piano Urbanistico Attuativo, deve essere reperita un'area, comprensiva degli stalli da cm 250x500 se disposti a pettine o a spina e di cm 220x550 se disposti in linea e dei relativi spazi di manovra adeguatamente conformati, da destinare a parcheggio pubblico, completa di idonea segnaletica orizzontale e verticale, alternativamente pari a:

- a) 1 mq ogni 40 mc di costruzione edificabile;
- b) 40 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL), realizzabile per insediamenti a carattere commerciale o direzionale;
- c) 5 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL), realizzabile per insediamenti produttivi a carattere industriale o artigianale;

4. La realizzazione di medie e grandi strutture di vendita in esercizi del commercio in sede fissa è subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio ai sensi dell'art. 7 della



URBANISTICA

LR 4 ottobre 1999, n. 26 e s.m.i.. Tali parcheggi sono comprensivi delle aree di parcheggio privato e delle aree di parcheggio pubblico di cui al comma 3 ed al precedente all'articolo 62 commi 2 e 3.

5. In tutti quei casi previsti dal "Regolamento comunale di monetizzazione delle aree destinate a parcheggio", lo Sportello Unico per l'Edilizia può convenire con il soggetto richiedente, in sostituzione della realizzazione delle aree stesse, il versamento di una somma determinata ai sensi del regolamento stesso.

6. Nella realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali una parte dei posti auto dovrà altresì essere adibita al parcheggio dei mezzi pesanti ed in quanto tale adeguatamente conformata.

7. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo debbono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie, salvo che sia tecnicamente impossibile (da descrivere in relazione tecnica, nonché da dimostrare graficamente nella planimetria di cui all'allegato C lettera C). Non si procede comunque alla piantumazione qualora le aree a parcheggio siano dotate di copertura per la produzione di energie alternative (solare termico e/o fotovoltaico).

8. Prima del rilascio dell'autorizzazione di agibilità, le aree in cui sono realizzati i parcheggi pubblici, debbono essere cedute al Comune a spese del cedente, salvo i casi di cui al precedente comma 5.

9. I parcheggi di cui al presente articolo debbono essere realizzati con caratteristiche e materiali permeabili.

Articolo 62/ter
Punti di ricarica veicoli elettrici

1. A far data dal 1° giugno 2014 per conseguire il titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno essere installate infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO XIII°
Zone di rispetto e vincoli particolari

Articolo 63
Zone di rispetto cimiteriali e stradali

1. Non è consentito, ai sensi dell'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e del D.P.R. 10 settembre 1990 modificato con legge 1 agosto 2002, n. 166, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, all'interno della fascia di rispetto

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVERO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

individuata ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle mura di cinta dei cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.

2. È ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.

3. Per l’edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate, relativamente alle distanze minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1968, n. 96, e di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 34.

Articolo 64

Realizzazione cabine di trasformazione dell’energia elettrica e di commutazione della rete telefonica pubblica

1. Di norma le cabine di trasformazione dell’energia elettrica e di commutazione della rete telefonica pubblica devono essere realizzate all’interno dei nuovi fabbricati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di rispetto della salute umana.

2. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Articolo 65

Opere realizzate dall’amministrazione comunale

1. Le opere realizzate dall’Amministrazione Comunale devono essere conformi allo strumento urbanistico generale e non sono soggette al rilascio del permesso di costruire, ma a delibera del competente organo comunale (Giunta o Consiglio), assistita dalla validazione del progetto, a norma dell’art. 7 del presente regolamento

TITOLO XIV°
Decoro e arredo urbano

Articolo 66
Arredo urbano

1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le



URBANISTICA

parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.

2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.

3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico e adeguatamente rivestite.

4. Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un'ideale soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.

5. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.

6. Nella rimozione degli abusi, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.

7. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro.

8. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini.

Articolo 67

Antenne radio televisive, parabole per ricezioni satellitari

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di edifici con più di una unità immobiliare, o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna televisiva centralizzata per ricezioni di tipo terrestre e di un'unica parabola per ricezioni satellitari per vano scala.

2. Per tutte le nuove installazioni, le parabole per ricezioni satellitari devono avere dimensioni ridotte, colore neutro e debbono essere prive di scritte o logotipi. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata, nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.

3. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti in modo tale da consentire un'ideale soluzione architettonica.

4. Il Sindaco ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva,



URBANISTICA

con l'eliminazione delle singole antenne.

[vedi: Ministero delle Comunicazioni, Decreto 11 novembre 2005. Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio radiodiffusione (G.U. n. 271 del 21 novembre 2005); in particolare artt. 1, 2, 3 e 10]

Articolo 67/bis
Condizionatori d'aria ed apparecchiature tecnologiche

1. L'installazione di condizionatori d'aria o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica, ad esclusione delle apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, ecc.), deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
2. Sono pertanto preferibilmente escluse le installazioni di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica sulle pareti esterne degli edifici, all'esterno di balconi o di terrazzi, quando gli stessi siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie.
3. Anche in deroga al precedente comma 2, quando non sia possibile collocare i condizionatori o le apparecchiature tecnologiche sul versante opposto alla pubblica via, dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche più adeguate alla salvaguardia dei principi di cui al precedente comma 1, tra cui la tinteggiatura dei manufatti con colore uguale a quello della facciata medesima e la loro dimensione per quanto più possibile ridotta.
4. I condizionatori d'aria non dovranno creare stillicidio dell'acqua di condensa, raccordandone le canalette di raccolta ai canali di gronda o alla rete fognaria, né potranno procurare immissioni di rumore, odori od aria calda, superiori alla normale tolleranza.

Articolo 68
Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico

1. Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a m 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.
2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a m 3,00, se contenute entro 30 cm. all'interno del filo del marciapiede, a m 4,50 se altrimenti.
3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di m 2,80 non possono superare più di 25 cm il filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.
4. Al di sopra di 3,50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di mt. 1,40, fermo restando quanto contenuto nell'articolo 61, comma 4).
5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in



URBANISTICA

strade con larghezza inferiore a m 10.

6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o privati di particolare valore estetico, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, potrà rilasciare il Permesso di costruire o altro Titolo abilitativo edilizio per sporgenze maggiori per strutture in aggetto.

7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.

Articolo 69
Muri di prospetto e recinzioni

1. I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di materiale duro e resistente all'usura e di facile ripulitura per un'altezza non inferiore a mt. 0,30 dal piano del marciapiede o di mt. 0,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede.

2. Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.

3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio.

4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schermatura.

5. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.

6. Oltre quanto previsto dall'articolo 66, comma 1, per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde.

Articolo 70
Servitù Pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

- a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici;
- b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica;
- c) numeri civici;
- d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti;
- e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, impianti di videosorveglianza, avvisatori elettrici e loro accessori;
- f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina;
- g) quant'altro di pubblica utilità.

2. I proprietari dell'immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 1 non



URBANISTICA

possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.

3. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall'autorità comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico.

4. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale il quale prescriverà i provvedimenti opportuni.

5. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.

Articolo 71

Apposizione di mostre, vetrine. Bacheche, insegne, cartelli pubblicitari

1. L'apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata all'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale o, nel caso di interventi a carattere produttivo, a Titolo Unico rilasciato dal competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) previo parere del competente ufficio per l'edilizia comunale.

2. L'autorizzazione o Titolo Unico SUAP è rilasciata purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spese.

3. Qualora non ottemperino il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese.

4. Le autorizzazioni o Titolo Unico SUAP di cui al presente articolo possono essere revocate dal Responsabile del rispettivo ufficio competente per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro.

5. Il rilascio dell'autorizzazione o Titolo Unico SUAP è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

- a) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20;
- b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impegnare;
- c) fotografie dove risulti l'ubicazione dell'oggetto dell'autorizzazione.

6. L'apposizione di insegne a bandiera è consentita soltanto se conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi.

7. Qualora l'apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. sia lungo le strade o in vista di esse, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, ovvero, all'interno del centro abitato, previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada.



URBANISTICA

Articolo 72
Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati

1. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.
2. Le coloriture parziali degli edifici aventi prospetti unitari sono vietate.
3. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale può ordinare il rifacimento dell'intonaco o della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico, mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l'esecuzione dei lavori.
4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, se del caso, senza il consenso della competente Soprintendenza.
5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale può prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell'interesse della tutela dei beni culturali.

Articolo 73
Uscite delle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoli

1. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
2. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50.
3. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20 per cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a 0,90 metri.

Articolo 74
Contatori di gas, energia elettrica ed acqua

1. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l'erogazione di gas ad uso domestico o industriale,

\\server\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVORO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3_definitivo.doc



URBANISTICA

per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato, opportunamente occultate da uno sportello a filo della facciata, di materiale, colore e forma tale da riprendere colori, caratteri e linee del tratto della stessa, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di Titolo abilitativo edilizio.

TITOLO XV°
Requisiti generali degli edifici

Articolo 75
Salubrità del terreno

1. Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o di altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e locali.

2. Non è permessa l'edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d'acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

3. Le abitazioni presso i terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione

Articolo 76
Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.

2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.

3. I locali abitabili, posti al piano terreno indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio aerato; l'intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30.

4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.

5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine areata che circonda i locali in oggetto per tutta la parte



URBANISTICA

interessata: la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.

6. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.

7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Articolo 77

Prestazione energetica del sistema edificio-impianto

1. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi energetici e di emissione di gas ad effetto serra previsti dal Protocollo di Kyoto, per gli edifici ed impianti di nuova costruzione nonché per la ristrutturazione di quelli esistenti, la prestazione energetica del sistema edificio-impianto (intesa come la quantità annua di energia primaria effettivamente necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio comprendente la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienico-sanitari, la ventilazione e l'illuminazione artificiale) dovrà rispettare i valori fissati dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e s.m.i nonché dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i..

2. La rispondenza del progetto alle normative vigenti dovrà risultare dall'attestazione di qualificazione energetica rilasciata dal progettista; nell'attestazione dovrà essere asseverata la prestazione energetica del sistema edificio-impianto in funzione degli aspetti climatici al contorno, dell'esposizione al sole (anche in relazione all'influenza delle ombre portate da elementi naturali/antropici adiacenti), delle schermature ombreggianti, dell'isolamento termico, dell'impiego di sistemi di produzione energetica (pannelli solari, fotovoltaico, ecc.) e di altri fattori, compreso il clima dei locali interni, che determinano il fabbisogno energetico.

3. Nell'allegato 1 del presente regolamento sono riportate le "Norme per il miglioramento dell'efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici", dove i requisiti prestazionali sono divisi in obbligatori e facoltativi.

Articolo 78

Requisiti di carattere acustico

1. Gli edifici debbono essere costruiti in modo tale da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore debbono essere verificati per quanto concerne:

- rumori provenienti da ambiente esterno
- rumori trasmessi per via aerea tra ambienti adiacenti o sovrapposti
- rumori da calpestio
- rumori provocati da impianti ed apparecchi tecnologici dell'edificio
- rumori provocati da attività contigue;

in modo che essi non nuocciano alla salute e siano tali da consentire sufficienti condizioni di



URBANISTICA

sonno, di riposo e di lavoro.

2. Dovranno essere, in particolare, osservate le prescrizioni di cui alla normativa statale, regionale e comunale (Piano Comunale di Classificazione Acustica).

Articolo 79
Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.

3-a. Possono usufruire di illuminazione diurna naturale, indiretta o artificiale ad integrazione di quella naturale, quando quest'ultima non è sufficiente in rapporto alla superficie del piano di calpestio e non è possibile ampliare la superficie delle aperture esterne:

a) i locali destinati ad uffici;

b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività che richiedano particolari condizioni di illuminazione;

c) i locali destinati ad attività che richiedano particolari condizioni di illuminazione.

3-b. Possono fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

a) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;

b) i locali non destinati alla permanenza di persone;

c) gli spazi di cottura;

d) gli spazi antistanti al disimpegno ed ai collegamenti verticali ed orizzontali.

4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.

5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne ed eventualmente del tetto dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, allorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.

7. Le parti trasparenti degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

Articolo 80
Requisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei locali

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.

2. L'aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.

3. Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all'articolo 79, comma 3.

4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con



URBANISTICA

accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione oppure, negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.

5. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili.

6. L'altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di 2,70 metri.

7. La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a 2,20 metri.

8. L'altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei gabinetti e negli antigabinetti degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale.

9. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani. Questa altezza non deve comunque essere mai inferiore a mt. 2,40. Nei locali a copertura inclinata può essere autorizzata un'altezza media di mt. 2,40, con un'altezza minima di mt. 2,00; la deroga sarà ammessa di volta in volta, considerata la cubatura, l'illuminazione e la destinazione d'uso.

10. Nel caso in cui il solaio sia realizzato con struttura lignea a vista, l'altezza utile interna è quella misurata dal pavimento al pianellato. In tal caso l'altezza utile minima sotto la trave non può essere inferiore a m. 2,20.

11. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,20 metri; almeno la medesima minima altezza media deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

12. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

13. Per i locali destinati a negozi di vendita, sale d'esposizione, di riunione, da gioco, palestre, pubblici esercizi, laboratori scientifici-tecnici, laboratori artigiani, l'altezza utile non deve essere minore di 3,00 metri.

14. La disposizione di cui al precedente comma 13 non si applica nelle zone omogenee "A" (Zone ed edifici di interesse storico-architettonico e ambientale) ed "E" (Zone ad uso agricolo) nel recupero del patrimonio edilizio esistente per i locali destinati a negozi o pubblici esercizi. Per tali locali è possibile il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere favorevole dell'autorità preposta al controllo igienico-sanitario.

15. Per i locali destinati ad officine meccaniche, laboratori industriali, magazzini depositi o archivi in cui la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia, l'altezza utile non deve essere minore di 3,50 metri.

16. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190.

17. I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali.

18. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di legge di cui al citato D.M. 5 luglio 1975.



URBANISTICA

Articolo 81
Cortili e chiostrine

1. Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a ml. 3,00 devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di m 6,00.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.
3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a m. 3,00. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno.
5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.
6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.

Articolo 82
Stabilità e sicurezza dei fabbricati

1. E' vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque inclini a scoscendere.
2. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente (D.M. 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1988, n. 127).
3. Le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia sismica di cui al Capo IV del citato Testo Unico.

Articolo 83
Abbattimento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, debbono essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i.

\\sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVORO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3 definitivo.doc



URBANISTICA

2. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del Capo III del citato Testo Unico, debbono essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla sezione prima del Capo III del citato Testo Unico, al Regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste non possano venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

3. Alle comunicazioni dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, presentate all'ufficio competente tramite denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 49, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del Titolo abilitativo edilizio per le opere di cui al comma 1, può essere subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio competente o da tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, in fase di agibilità per le opere di cui al comma 1, accerta che le stesse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell'immobile, o l'intestatario del Titolo abilitativo edilizio, deve consegnare una dichiarazione resa sotto la propria piena responsabilità da un tecnico abilitato, ed espressa a seguito di un'ispezione dettagliata tesa ad accertare, eventualmente con misure, la realizzazione delle soluzioni descritte in fase progettuale, specialmente nel caso in cui, su edifici esistenti, sono state utilizzate soluzioni tecniche alternative a quelle previste dalle norme vigenti.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. L' agibilità è condizionata alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore e l'eventuale Responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, debbono essere modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione ed alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla



URBANISTICA

rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. La progettazione del piano orizzontale nello spazio urbano deve prendere in considerazione l'intero sistema costituito dalla carreggiata stradale, dai marciapiedi, o percorsi pedonali a livello, e dagli attraversamenti, considerando tutti i movimenti che la persona con inabilità può compiere, parallelamente all'asse stradale o trasversalmente allo stesso. Bisogna inoltre considerare i diversi modi in cui l'individuo si sposta lungo i percorsi, a piedi (camminando o su una sedia a ruote), in bicicletta, con autovettura, e come passeggero su mezzi di trasporto pubblico.

TITOLO XVI°
Requisiti specifici degli impianti

Articolo 84
Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio tramite allacciamento da effettuare secondo la normativa tecnica vigente e le prescrizioni dettate dall'ente erogatore del servizio.
2. Ogni unità abitativa residenziale di nuova costruzione o ristrutturata dovrà essere dotata di un quantitativo di riserva d'acqua potabile pari ad almeno un metro cubo.
3. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei competenti servizi sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai servizi stessi.
4. La disponibilità di acqua potabile deve essere dimostrata dal tecnico progettista in fase di redazione della relazione generale di cui alla lettera A) dell'allegato B al presente regolamento.
5. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto e quelle dettate dall'ente gestore.
6. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), e' necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'ente gestore, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua.
7. Al fine della riduzione del consumo d'acqua potabile, è obbligatorio adottare sistemi previsti dalle specifiche norme riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 84/bis
Scorte idriche per attività zootecniche

1. Al fine di garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività zootecniche connesse, ciascuna azienda dovrà disporre di adeguata scorta di acqua necessaria per l'abbeveraggio degli animali e per la conduzione dell'allevamento, per almeno 5 giorni.



URBANISTICA

2. Il dimensionamento e le caratteristiche dei serbatoi necessari per lo stoccaggio dell'acqua dovranno tenere conto della tipologia dell'allevamento, della specie allevata, del numero dei capi presenti, del tipo di alimentazione praticata, delle attività zootecniche connesse (ad es. mungitura) e di ogni altra esigenza collegata all'attività di allevamento.
3. L'acqua dovrà possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti, in relazione al reale uso che se ne farà (solo abbeverata, lavaggio dei locali, lavaggio di attrezzature per mungitura e stoccaggio latte, incorporazione in alimenti, ecc.).
4. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate obbligatoriamente ai nuovi insediamenti zootecnici.
5. Il Comune potrà altresì obbligare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche agli allevamenti esistenti.

Articolo 85
Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile

1. I pozzi per uso domestico, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, fossi di scolo, ecc. e mai, comunque, a distanza minore di m 50,00 da questi.
2. I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.
3. I pozzi, le vasche e le cisterne di ogni tipo debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello con chiusura di sicurezza.
4. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di m 2,00 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo.
6. I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde sotterranee per uso non domestico, devono essere autorizzati dalla struttura provinciale competente ai sensi dell'art.18, comma 1 della L.R. 9 giugno 2006, n.5 nel rispetto della stessa e delle disposizioni vigenti previste dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde sotterranee per uso domestico devono essere autorizzati dallo Sportello Unico per l'Edilizia comunale ai sensi dell'art.18, comma 3 della L.R. 9 giugno 2006, n.5 nel rispetto della stessa e delle disposizioni vigenti previste dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - 7.1. L'autorizzazione comprende anche la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.
 - 7.2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
 - a) l'obbligo di comunicare al Comune la data di inizio e conclusione dei lavori;
 - b) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
 - c) l'eventuale obbligo di installazione di apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
 - d) l'obbligo di installazione di misuratori di portata (contatore) di facile accesso e protetto da agenti atmosferici che potrebbero danneggiarne il funzionamento.



URBANISTICA

- 7.3. L'autorizzazione alla perforazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti.
- 7.4. L'autorizzazione alla perforazione può essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità, in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite, qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona o per motivi di pubblico interesse.
- 7.5. Il Comune ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 9 giugno 2006, n.5, provvede a comunicare alla Provincia le autorizzazioni rilasciate.
8. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell'unità sanitaria locale.
9. Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 21 del citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., valgono i divieti in esso previsti.

Articolo 86
Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili

1. Per insediamento civile s'intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività produttive ed attività relative ad imprese agricole), secondo quanto specificato dall'articolo 2135 del codice civile e dal citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i..
2. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino le prescrizioni dettate dall'ente erogatore del servizio.
3. Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere.
4. Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati all'innesto della fognatura per le acque nere secondo le prescrizioni dettate dall'ente erogatore del servizio. Inoltre, limitatamente agli edifici esistenti, quando la rete fognante dista più di 200 metri, può essere autorizzato un sistema di smaltimento diverso.
5. Per impianto di fognatura s'intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare i rispettivi reflui.
6. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.
7. Nel caso che la fognatura sia dotata d'impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, l'ente erogatore del servizio può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con la potenzialità dell'impianto e con il tipo di trattamento previsto.
8. L'allacciamento deve essere autorizzato dall'ufficio competente per l'edilizia comunale previo parere vincolante dell'ente gestore del servizio.
9. Salvo le disposizioni più restrittive o, comunque diverse, dettate in attuazione del citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dall'ufficio competente per l'edilizia comunale previo parere dell'ARPAM nel rispetto delle seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiore a 50 vani o a 5.000 mc. gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi



URBANISTICA

specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10. Le autorità competenti al controllo possono dettare le norme per garantire i limiti di accettabilità dell'effluente di cui sopra.

11. In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non superiore a due unità familiari (8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento in fossa settica e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i..

12. Per gli scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali e di quelle eventualmente impartite ai sensi del citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i..

13. L'ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distare almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque potabili.

14. Pozzi e tubazioni disperdenti devono farsi a norma di legge.

15. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.

16. Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni; possono consentirsi solo se già ubicate in manufatti esistenti in conformità con il citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i..

17. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate, allontanate dall'edificio e incanalate in colatoi o corsi d'acqua, così da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti.

18. Le fosse settiche devono essere periodicamente svuotate, con le modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.

19. Riguardo alle modalità di recapito delle acque di scarico nere e di quelle meteoriche in ricettori diversi dalla fognatura pubblica sono fatti salvi, nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21 del citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., i divieti in esso contenuti.

20. Per gli edifici presenti all'interno del Centro Storico, privi di spazi privati liberi per l'installazione di fosse, L'ufficio competente per l'edilizia comunale previo parere vincolante dell'ente gestore del servizio, potrà valutare eventuali deroghe per l'installazione delle stesse.

Articolo 87

Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi

1. Per insediamenti produttivi s'intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, secondo quanto stabilito dal citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i. e s.m.i..

2. Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende stesse nel normale esercizio dell'agricoltura.

3. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i.

4. Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento sono considerate opere di manutenzione straordinaria.



URBANISTICA

5. L'autorità competente al controllo e' autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5-bis. Le opere strettamente necessarie, nelle strutture produttive esistenti, per l'abbattimento dei fumi e sostanze nocive non sono computate ai fini della volumetria, delle distanze dai confini e delle altezze.

Articolo 88
Impianto di smaltimento delle acque piovane

1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o "calate") e le condutture interrato per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta, ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'ente erogatore del servizio.
2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti,
3. Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a 4,00 m dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici.
4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all'estremità inferiore di ogni "calata"; pozzetti d'ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento in direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
5. E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto, sarà consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque luride.

Articolo 89
Impianto di smaltimento delle acque luride

1. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrato delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
2. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti antiodore, ecc.
3. Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti.



URBANISTICA

4. Le condutture interrato delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture.
5. Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque di rifiuto devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo, alla prima camera d'una fossa settica pluricamerale; le "calate" delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti d'ispezione a sifone, i quali devono, a loro volta, collegarsi mediante condutture interrato alla seconda camera della fossa settica, che serve alla chiarificazione delle acque nere; le condutture interrato, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di norma, solo a livello del pozzetto finale d'ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione, separata per acque piovane ed acque luride.
6. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque luride devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta d'ispezione o in pozzetti interrato a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrato ad un impianto di depurazione; la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dal competente servizio.
7. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita d'impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni, di volta in volta, impartite dagli enti competenti.
8. Sono fatte salve le diverse prescrizioni e regolamentazioni circa le modalità di recapito e smaltimento delle acque reflue e meteoriche derivanti dagli insediamenti produttivi nella pubblica fognatura previste dai regolamenti comunali di fognatura e depurazione di cui al citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i..

Articolo 90
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride

1. Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.
2. Corrisponde ad un abitante equivalente:
 - a) un abitante in edifici di civile abitazione;
 - b) un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - c) tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - d) un posto letto in attrezzature ospedaliere;
 - e) cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
 - f) cinque posti alunno in edifici scolastici.
3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue;
 - b) avere una capacità utile complessiva minima di lt. 200 per abitante equivalente;
 - c) presentare un'altezza del liquido mai inferiore a m 1,50;
 - d) avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione



URBANISTICA

da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in gres o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm 40 al di sotto del livello del liquido;

e) avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rin fianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15.

Articolo 91
Concimaie

1. Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del comune.
2. Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni dei R.D.1 dicembre 1930, n. 1862, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e dagli articoli 233 e seguenti del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e da quanto di volta in volta è disposto dall'autorità competente.
3. Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno ml. 30,00. Sono fatti salvi i divieti di cui all'articolo 21 del citato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i..
4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili, ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta.

Articolo 92
Impianti igienici

1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (w.c., lavabo, vasca o doccia).
2. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) nuovi o integralmente ristrutturati debbono essere provvisti di almeno un servizio igienico contenente un w.c. ed un lavabo a suo servizio esclusivo avente accessibilità attraverso un antibagno (dove può essere collocato il lavabo).
3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (w.c., lavabi, docce) a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta.
4. Negli edifici esistenti soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono consentite deroghe alle previsioni dei precedenti commi 2 e 3, con conseguente adozione di misure alternative, previa autorizzazione del competente servizio sanitario.

Articolo 93
Impianti di aerazione

1. Nei casi d'adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il

\\sserver\scambio\U.T.C\03 - DANIELE\LAVORO\COMUNE SANT'ANGELO\2013\REC variante\Regolamento Edilizio Comunale_Variante versione 2.3 definitivo.doc



URBANISTICA

Responsabile dell'ufficio competente per l'Edilizia comunale può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia del fatto che s'intervenga su un edificio esistente.

2. In ogni caso, alla domanda di Titolo abilitativo edilizio deve essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.

Articolo 94

Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere rispettate a seconda delle caratteristiche dell'edificio stesso, le condizioni di seguito specificate:

a) i vani delle scale e degli ascensori, nonché i relativi accessi e disimpegni, non devono essere in comunicazione diretta con magazzini, depositi, negozi, laboratori ed in genere locali destinati ad abitazione e ad uffici; sono ammesse scale esterne aperte;

b) la struttura portante delle scale ed i pianerottoli devono essere in cemento armato o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani non può essere inferiore a mt. 1,00, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse;

c) ogni scala può servire fino ad un massimo di 500 mq di S.U. coperta per piano e non più di 4 alloggi per piano;

d) le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo di due teste se in muratura di mattoni pieni, di 15,00 cm, se in cemento armato;

e) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone scoperte e disimpegni aerati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq 0,50 e provvisti di porta metallica;

f) ogni scala deve essere dotata all'ultimo piano di un'apertura munita d'infisso apribile eventualmente anche sul soffitto. Scale interne "a pozzo" sono consentite solo in edifici di altezza inferiore a mt. 14;

g) gli edifici di nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali (comprese le coperture) incombustibili. I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di deposito di materiale combustibile, devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, con protezione costituita da una soletta in cemento armato di almeno 4 cm di spessore;

h) in tutti gli edifici sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti mobili con carattere di infisso, pareti divisorie con mobili per uffici e simili;

i) oltre a quanto sopra specificato, la rispondenza a tutte le normative di legge in materia.

2. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono regolamentate con D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, che disciplina per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 95

Norme antincendio per edifici speciali

1. I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno due uscite, distanziate



URBANISTICA

e munite di porte apertesi verso l'esterno. Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore.

2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività produttiva, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.

3. Le autorimesse debbono rispondere alla normativa statale in materia, come pure i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali infiammabili.

4. Le sale di protezione cinematografiche, i teatri, le sale da ballo e tutti gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

5. Si conferma quanto indicato articolo 94, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 96
Impianti di gas per uso domestico

1. L'impianto di bombole di g.p.l. deve sempre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, previo nulla-osta dei vigili del fuoco.

2. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas.

4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Articolo 97
Impianti di spegnimento

1. Nei grandi fabbricati con altezza in gronda superiore a ml. 24,00, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici o aperti al pubblico e in genere negli edifici in cui si svolgono attività collettive, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili e di combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.

2. Si conferma quanto indicato articolo 94, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 98
Focolai, forni e camini.
Condotti di calore e canne fumarie

1. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze. fatti salvi particolari contesti di pregio architettonico-ambientale quali centro storico, zone rurali, edifici vincolati; tale deroga può essere concessa dal competente ufficio comunale previa



URBANISTICA

opportuna valutazione da parte dei progettisti e nel rispetto dell'art. 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e s.m.i.. Comunque devono essere fatti salvi i diritti di terzi.

2. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in armonia con le caratteristiche tipologiche dell'edificio, conservando altresì e restaurando i camini esistenti di tipologia storico-architettonico compatibilmente con la normativa vigente in materia.

3. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10,00 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. Nelle zone omogenee A questo deve rispettare le indicazioni del Piano Particolareggiato.

4. Le caldaie e gli scaldabagni alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto con potenzialità non superiore a 30.000 Kcal/h possono essere installati all'interno degli edifici purché vengano rispettate le prescrizioni dettate dalle norme UNI CIG 7928/72, 7930/72, 7931/72 approvate con DM 23/11/1972 e s.m.i..

5. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.

6. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria o simili sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.

7. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio del Responsabile dell'ufficio competente, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

8. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

- a) Nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari
- b) Ristrutturazioni di impianti centralizzati;
- c) Ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- d) Trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
- e) Impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

9. Le disposizioni del precedente comma 8 possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti di combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

- a) Singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- b) Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo o comunque adeguabile allo scopo.

10. Le disposizioni del precedente comma 8 non si applicano agli apparecchi non considerati



URBANISTICA

impianti termici quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
11. Nel caso in cui si intervenga su parti condominiali degli edifici, la domanda potrà avere seguito solo se sottoscritta da tutti i condomini (comproprietari, o comunque aventi titolo) o accompagnata da deliberazione di assenso del condominio.
12. Si conferma quanto indicato articolo 94, comma 2 del presente regolamento.

TITOLO XVII°
Uso di suolo, spazi e servizi pubblici

Articolo 99
Occupazione temporanea e permanente di spazi o suolo o sottosuolo pubblico

1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale apposita domanda in bollo conforme al modello predisposto, corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, nel rilasciare la concessione, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, secondo quanto previsto nei regolamenti di polizia urbana e per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il periodo massimo di durata della stessa.
2. Al termine del periodo indicato nella concessione, l'area oggetto della medesima deve essere ripristinata e restituita all'uso pubblico, libera da ogni ingombro e pulita, così come è stata ricevuta, salvo i diversi accordi intercorsi con il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale.
3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico e' concessa dal Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.
4. La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Essa può essere limitata, sospesa o revocata in caso di abuso da parte del soggetto autorizzato, nonché per motivi di viabilità e traffico, di ordine pubblico, d'igiene e di sicurezza pubblica.
5. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal Titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale a spese del Titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dall'Amministrazione Comunale.
6. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminari la cui manutenzione è a carico dei proprietari.
7. Nell'atto di concessione, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo.
8. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico senza la concessione del Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta



URBANISTICA

concessione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

9. Il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale può, rilasciare la concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

Articolo 100
Rinvenimenti e scoperte

1. Oltre alle prescrizioni degli articoli 90 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, circa l'obbligo da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla Soprintendenza o all'autorità di pubblica sicurezza, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della Soprintendenza predetta, il titolare del Titolo abilitativo edilizio, il direttore dei lavori e l'appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente al Comune i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Comune ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimenti, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Articolo 101
Tende aggettanti sullo spazio pubblico

1. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale può autorizzare con l'osservanza delle condizioni previste dalle norme vigenti, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità.

3. Nelle strade fornite di marciapiede l'oggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 50 cm della larghezza del marciapiede.

4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal suolo.

5. Per immobili tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui al precedente articolo



URBANISTICA

24.

6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

TITOLO XVIII°
Disposizioni finali

Articolo 102
Rilevamento del patrimonio edilizio

1. I fabbricati siti nel territorio del comune sono oggetto di rilevamento comunale volto a valutazioni di carattere statico, edilizio, urbanistico e tributario. Tale rilevamento riguarda sia gli edifici che le singole unità immobiliari.

2. Le indicazioni relative alle destinazioni d'uso, alla tipologia edilizia, alla dotazione di impianti e servizi, allo stato di esercizio e manutenzione dell'edificio o dell'unità immobiliare ed a quant'altro necessario per il rilevamento di cui sopra, sono raccolte in apposite schede.

3. Il proprietario di ciascun immobile o di parte del medesimo è tenuto a redigere l'apposita scheda di rilevamento in occasione della presentazione della domanda di agibilità; è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni degli elementi precedentemente rilevati, anche se per le stesse non sia stato necessario un Titolo abilitativo edilizio. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione.

Articolo 103
Entrata in vigore del presente regolamento edilizio

1. Il regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo regionale è soggetto all'approvazione di cui all'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni ed alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 come modificata dalla L.R. 16 agosto 2001, n. 19.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento edilizio comunale è abrogato il precedente regolamento, nonché ogni altra disposizione dello strumento urbanistico vigente con esso contrastante.

3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di modificare il regolamento edilizio con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione.

4. E' fatto salvo il potere di coordinamento della Regione da esplicarsi attraverso direttive ai Comuni.

Articolo 104
Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio



URBANISTICA

1. Sono fatte salve le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica purché definitivamente approvate alla data di adozione del presente regolamento, nonché quelle degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata purché convenzionata alla data di adozione del presente regolamento; sono altresì fatti salvi i Titoli abilitativi edilizi in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 105
Procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento edilizio comunale

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato A
Documentazione da allegare alla domanda di Permesso di costruire (o altro Titolo abilitativo edilizio) relativa allo stato di fatto

a) stralcio del foglio catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, con l'esatta indicazione del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata dal progettista, con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile;
b) stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, con l'esatta ubicazione dell'area o dell'immobile interessato;
c) una o più planimetrie d'insieme, comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno mt. 40,00 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato l'intervento, dalle quali risultino: la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;
d) almeno quattro fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a cm. 10 x 15, dello stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano di cui alla precedente lettera c) devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie;
e) nei progetti di demolizione e ricostruzione, rilievo quotato in scala non inferiore a 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica.
Per la presentazione della documentazione su supporto informatico il formato sarà da concordare con il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale.

Allegato B
Documentazione da allegare alla domanda di Permesso di costruire (o altro Titolo abilitativo edilizio) relativa allo stato di progetto



URBANISTICA

A) La relazione generale illustrante schematicamente le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di maltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensione, ecc.). La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto il problema della eliminazione delle cosiddette «barriere architettoniche», specificamente in merito a: percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori, porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti. La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata, convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica, ecc.), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti. Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le attività produttive, va specificata l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti.

B) Alla relazione deve essere allegata una tabella contenente:

- a) superficie catastale di intervento;
- b) superficie territoriale (St) della (o delle) «zona omogenea» dello strumento urbanistico, nella quale ricade il lotto di intervento;
- c) superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf);
- d) superficie coperta (Sc);
- e) superficie utile lorda (Sul) e/o volume (V);
- f) superficie utile abitabile (Sua);
- g) superficie non residenziale (Snr);
- h) superficie complessiva (Sc);
- i) superficie netta (Sn);
- l) superficie accessoria (Sa);
- m) superficie per attività turistiche, direzionali e commerciali (Sat);
- n) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto;
- o) altezza delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio;
- p) indice di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf);
- q) superficie delle aree destinate a parcheggi, distinti in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici (articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dall'articolo 2 della Legge 24 marzo 1989, n.122);
- r) superficie delle aree destinate a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria;
- s) superficie delle aree destinate alla viabilità;
- t) superficie delle aree destinate alla urbanizzazione secondaria;
- u) superficie delle abitazioni (misurata ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n.



URBANISTICA

457), solo nel caso di edilizia agevolata;
v) altezza virtuale (K) ed altezza netta dei locali abitabili e dei relativi accessori (misurate ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 457 del 1978), solo nel caso di edilizia agevolata;
w) superficie delle aree di uso pubblico;
z) abitanti e addetti convenzionali.

La relazione geologico geotecnica deve essere firmata da un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo professionale. Sugli elaborati che costituiscono la relazione geologico-geotecnica deve comparire la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del tecnico. La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico e stabilità dei terreni superficiali e profondi: essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e profonda, valutare il rischio sismico. La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio, nonché i metodi di calcolo adottati. Nei Comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche.

1) La documentazione tecnica inerente l'impianto termico deve essere redatta in conformità al disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 e deve essere firmata, oltre che dal committente anche dal progettista (ingegnere o altro progettista abilitato).

2) La documentazione inerente l'isolamento termico dell'edificio deve essere redatta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 del medesimo D.P.R. n. 1052 del 1977. Tale documentazione deve essere firmata dal committente e dal progettista dell'edificio.

La relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche, necessaria solo per i Titoli abilitativi edilizi relativi a stabilimenti industriali, oltre agli impianti che si intendono installare, deve descrivere il funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'industria, i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni, specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre indicati i tempi di fermata degli impianti industriali, nonché i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento dei medesimi. La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di Titoli abilitativi edilizi relativi ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla loro quantità.

L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti relativi all'edilizia speciale o all'edilizia pubblica.

C) Planimetria corredata da due o più profili significativi (ante e post-operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono (quotate in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientrate, ecc.), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato. Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte al traffico veicolare. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post-operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo, immodificabile fino all'ultimazione dei lavori.

D) Piante dei vari piani delle costruzioni, in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle quote planimetriche ed altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento



URBANISTICA

delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici.
In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui alla successiva lettera e), nonché le utilizzazioni previste per i singoli locali.
Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, oppure da parti significative, in scala 1:100, degli edifici modulari.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato, che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.
E) Sezioni in numero non inferiore a due - trasversale e longitudinale - per ciascun corpo di fabbrica, in scala 1:100; oppure in scala 1:200 per gli edifici modulari o costruiti da ripetizioni di cellule tipo, con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta.
Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post-operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di metri cinque, nonché alle eventuali strade di delimitazione.
Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post-operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c).
F) Prospetti interni ed esterni, in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, ai cortili o ai giardini con indicazione delle coloriture e ogni altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura sul posto, prima dell'esecuzione definitiva).
G) Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala adatta, comunque non inferiore a 1:50. Tali particolari dovranno chiaramente indicare, tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi, delle opere di fatto. I particolari precisano, inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni latitanti.
H) Indicazioni relative a tutti quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (cane fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale delle fognature), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio.
Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del competente servizio dell'unità sanitaria locale.
I) Documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico ed acustico secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del presente regolamento, nonché dalla normativa vigente.

Note comuni: ogni disegno deve contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle principali dimensioni: lati interni ed esterni delle piante; spessori dei muri e dei solai; larghezza ed altezza delle aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento, e altezze totali dell'edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche. Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.

Per la presentazione della documentazione su supporto informatico il formato sarà da concordare con il Responsabile dell'ufficio competente per l'edilizia comunale.



Allegato 1
Norme per il miglioramento dell'efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici

Premessa:

1. Gli edifici e gli spazi dovranno essere progettati, realizzati, ristrutturati e recuperati con l'obiettivo di incrementare la qualità di vita dei residenti attraverso strategie, tecniche e tecnologie che permettano il miglioramento del risparmio e dell'efficienza energetica, l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili e la sostenibilità degli edifici.
2. I requisiti che dovranno essere rispettati per raggiungere il miglioramento dell'efficienza energetica e la sostenibilità sono divisi per aree tematiche e per grado di applicazione (obbligatorio e facoltativo).
3. I requisiti prestazionali, obbligatori e facoltativi, si applicano fatti salvi i diritti di terzi, le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Area tematica 1
Prestazioni dell'involucro

1.01 Orientamento dell'edificio (obbligatorio)

1. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo l'asse Est-Ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.
2. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da zona-cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture ampie devono essere preferibilmente collocate da Sud-Est a Sud-Ovest.
3. È possibile concedere una deroga per quanto riguarda l'esposizione a Nord, se il progettista redige una relazione tecnica, nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici di quella con esposizione ai quadranti meridionali

1.02 Protezione dal sole (obbligatorio)

1. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi (fissi o mobili) che ne consentano la schermatura e l'oscuramento.



URBANISTICA

2. Le eventuali schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) devono essere congruenti con l'orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a Sud, aggetti verticali per le facciate esposte ad Est e a Ovest).

1.03 Isolamento termico dell'involucro degli edifici (obbligatorio)

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, degli edifici di tutte le categorie ad eccezione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, che prevedano la sostituzione dei serramenti esterni e/o prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della copertura, o di eventuali solai verso esterno, contro terra o verso locali riscaldati, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto d'intervento non superiore ai seguenti valori:

- pareti esterne di $0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- strutture opache orizzontali di copertura e strutture opache orizzontali di pavimento $0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- chiusure trasparenti (vetro/telaio) $2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Eventuali sottofinestre e cassonetti per avvolgibili dovranno avere le medesime caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.

2. Le serre bioclimatiche, i sistemi di captazione e sfruttamento dell'energia solare integrati nell'edificio (muri di accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a "doppia pelle", camini solari, tetti captanti) sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini edificatori.

3. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo che riguardino almeno il 50% in superficie dell'edificio e/o la sostituzione delle finestre è fatto obbligo l'utilizzo di doppi vetri, con cavità contenente gas a bassa conduttività.

4. Per i nuovi edifici (per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dalla legge) è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U:

- strutture verticali opache esterne $0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- coperture (piane e a falde) $0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- basamenti su terreno, cantine, vespai aerati $0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- basamenti su pilotis $0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- pavimento verso locali non riscaldati o verso l'esterno $0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- strutture edilizie di separazione tra unità immobiliari confinanti $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$;

5. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente abitato (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui al comma precedente, deve essere di tipo ventilato o equivalente.

6. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta, delle altezze e della volumetria urbanistica di un edificio, si assumono come non computabili gli extra spessori murari e dei solai come definiti dall'art. 13, comma 1, lettera d1) del regolamento edilizio comunale.



URBANISTICA

1.04 Materiali ecosostenibili (facoltativo)

1. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo è preferibile l’uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manutentibili, eco-compatibili e riciclabili. Come criteri guida e parametri di riferimento sono da considerare:

- l’utilizzo di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziali (come: formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.);
- l’utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idro-sanitari e di climatizzazione; favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es.: tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.);
- l’utilizzo di materiali naturali e locali (quindi non provenienti da specie protette ed alloctone, come nel caso di legni tropicali o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili;
- l’utilizzo di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo; riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l’intervento.

1.05 Materiali di riciclo (obbligatorio)

1. Si fa obbligo di utilizzare almeno il 30% dei rifiuti inerti da opere di costruzione e demolizione per tutti gli interventi edilizi con finalità abitative e produttive.
 2. Nel caso in cui il progetto di urbanizzazione preveda la realizzazione di rilevati o riempimenti devono essere impiegati materiali e componenti derivanti da attività di riciclo per almeno il 50% del volume complessivo movimentato.

1.06 Tetti verdi (facoltativo)

1. Per le coperture piane degli edifici è consigliata la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all’insolazione delle superfici orizzontali. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione.

1.07 Isolamento acustico (Obbligatorio)

1. Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i., per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, è



URBANISTICA

prescritta l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto.
 2. Per quanto riguarda i rumori di calpestio e da impianti, soluzioni migliorative si ottengono garantendo livelli di rumore inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal decreto.

1.08 Illuminazione e ventilazione naturale (Obbligatorio)

1. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), devono essere orientate entro un settore $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico.
 2. Per i locali non principali sono ammesse soluzioni tecnologiche che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici (p.es. lucernari zenitali, ecc.).
 3. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi, disimpegno, ripostigli e servizi igienici) devono usufruire di aerazione naturale diretta.
 4. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti richiesti dal regolamento locale d'igiene.

Area tematica 2
Efficienza energetica degli impianti

2.01 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento (obbligatorio)

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento così come previsto dalla normativa vigente.
 2. L'articolo non si applica nei seguenti casi:
 - collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano;
 - utilizzo di pompe di calore.

2.02 Impianti centralizzati di produzione calore (obbligatorio)

1. Negli edifici di nuova costruzione con più di quattro unità abitative è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L'intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.
 2. E' comunque possibile installare impianti di riscaldamento autonomi nel caso in cui il progetto energetico dimostri che l'insieme dei singoli impianti autonomi abbia un'efficienza energetica complessiva e una riduzione di emissioni inquinanti migliore rispetto ad un impianto di riscaldamento centralizzato per lo stesso numero di alloggi.



URBANISTICA

2.03 Regolazione locale della temperatura dell'aria (obbligatorio)

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento è resa obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.
2. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:
 - interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti;
 - rifacimento della rete di distribuzione del calore.

2.04 Sistemi a bassa temperatura (facoltativo)

1. Per il riscaldamento invernale è suggerito l'utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). Tali impianti possono essere impiegati nel periodo surriscaldato per il raffrescamento degli stessi locali.

2.05 Efficienza degli impianti elettrici (obbligatorio)

1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
2. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
3. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione quali: interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale, ecc.. In particolare:
 - per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici, ecc.;
 - per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).

2.06 Riduzione dell'inquinamento luminoso (obbligatorio)



URBANISTICA

1. Nelle opere di urbanizzazione e nelle aree esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione è obbligatorio:

- l'impiego di apparecchi luminosi a diversa altezza o a diverso fascio luminoso per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali,
- il rispetto delle disposizioni previste dalla L.R. 10/2002 e s.m.i..

2.07 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (50 Hz) (facoltativo)

1. Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l'impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.

Area tematica 3
 Fonti energetiche rinnovabili

3.01 Produzione di energia da fonti rinnovabili (obbligatorio)

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = 1/K * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;



URBANISTICA

- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.
7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I₁₉₂) nel rispetto della seguente formula:

$$I \leq I_{192} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%_{\text{effettiva}}}{P_{\text{effettiva}}} + \frac{\%_{\text{obbligo}}}{P_{\text{obbligo}}}}{4} \right]$$

Dove:

- %_{obbligo} è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
- %_{effettiva} è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
- P_{obbligo} è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;
- E_{effettiva} è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.

9. Per i collettori solari per la produzione di acqua calda e per gli impianti solari fotovoltaici, questi devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone A (centro storico) o sottoposte a vincoli; in ogni caso le sistemazioni previste devono prevedere una corretta integrazione architettonica da dimostrare in fase di progettazione dell’edificio. Nel caso di installazione su tetti a falde, i collettori solari o i pannelli fotovoltaici devono preferibilmente essere posti in sostituzione del manto di copertura e comunque complanari alle falde.

10. E’ consentita l’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda o degli impianti solari fotovoltaici a terra o in strutture leggere (pensiline, tettoie, ecc.), purché sia



URBANISTICA

dimostrata l'effettiva insolazione nell'arco dell'anno e nel rispetto della deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30/09/2010 (BUR Marche n.90 del 14/10/2010) concernente: "Individuazione delle aree idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12".

3.02 Sistemi solari passivi (facoltativo)

1. Sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente le serre e i sistemi solari passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare non rientrano nel calcolo per la determinazione delle superfici, altezze e volumi massimi ammessi per i fabbricati.
2. Le serre possono essere realizzate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
 - b) siano integrate nelle facciate esposte ai quadranti compresi tra sud/est e sud/ovest;
 - c) siano progettate in modo unitario a livello di facciata tenendo conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici;
 - d) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante;
 - e) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
 - f) il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra;
 - g) la struttura di chiusura verticale deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto e degli eventuali sistemi di schermatura/ombreggiamento estivi.

**Area tematica 4
Sostenibilità ambientale**

4.01 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile (obbligatorio)

1. È obbligatorio l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.



URBANISTICA

4.02 Riduzione del consumo di acqua potabile (obbligatorio)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione l'adozione di una serie di dispositivi, tra loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 20% rispetto al consumo medio stimato di 200 lt/abitantexgiorno. Per edifici non residenziali, per i quali non siano disponibili dati ufficiali del gestore della rete o non siano reperibili valori attendibili nella letteratura scientifica, si può far riferimento a consumi medi stimati in fase di progetto.
2. Le possibili soluzioni ed accorgimenti tecnici installabili nell'impianto idrico-sanitario per raggiungere il livello di risparmio idrico richiesto sono riportate nel seguente elenco non esaustivo:
- a) cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua;
 - b) soluzioni frangiflusso da applicare ai singoli elementi erogatori (lavandini, lavabi, docce, ecc.);
 - c) isolamento termico delle condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici;
 - d) soluzioni per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi erogatori;
 - e) soluzioni di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio (riduttori di pressione condominiali);
 - f) soluzioni di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole unità immobiliari (riduttori di pressione domestici);
 - g) idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di contemporaneità d'uso degli erogatori;
 - h) soluzioni per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori (lavandini, lavabi, doccia, ecc.);
 - i) soluzioni a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi erogatori;
 - j) soluzioni di decalcificazione e/o purificazione dell'acqua potabile con ridotti consumi energetici e idrici.
3. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.

4.03 Recupero acqua piovana (obbligatorio)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni che riguardano l'edificio nella sua globalità (fatte salve necessità specifiche connesse ad attività con prescrizioni particolari) è obbligatorio il recupero delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici (per l'alimentazione delle cassette dei water, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, ecc.).
2. Le coperture dei tetti devono essere munite di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
3. Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m², devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche,



URBANISTICA

il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: consumo annuo totale di acqua per irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso, efficienza del filtro. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtrazione per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

4.04 Rete duale di adduzione (facoltativo)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni che riguardano l'edificio nella sua globalità (fatte salve necessità specifiche connesse ad attività con prescrizioni particolari) la realizzazione della rete duale di adduzione delle acque (acqua potabile e acqua non potabile derivante dal recupero di acqua piovana di cui al precedente punto 4.03).
2. L'impianto idrico duale così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.05 Raccolta differenziata dei rifiuti a scala edilizia e urbana (obbligatorio)

1. A scala edilizia, in ogni alloggio (nuovo o ristrutturato) deve essere previsto uno specifico spazio interno o esterno (p.es. ricavato nel giardino per gli appartamenti al piano terra oppure nel balcone/loggia della cucina per quelli ai piani superiori, mobili sottostanti ai lavelli della cucina, ecc.) dove collocare appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili; in particolare saranno presenti due contenitori: uno per i rifiuti organici ed uno per quelli inorganici. I contenitori saranno in polietilene (atossici, impermeabili e di facile pulizia per l'igiene degli spazi contermini). Ovviamente all'interno dell'alloggio sarà sempre presente la pattumiera per la raccolta dei rifiuti non differenziabili e non riciclabili.
2. A scala urbana, in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi, deve essere prevista in posizione strategica rispetto ai nuovi quartieri la presenza di almeno un'isola ecologica attrezzata per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (cassonetti per l'immondizia) e di contenitori per la raccolta differenziata (frazione umida, carta, materiali plastici, alluminio, vetro, medicinali e pile). La superficie necessaria per poter installare i contenitori previsti e per consentire ai mezzi meccanici di poter effettuare la corretta manovra è di 10,00 m per 2,00 m circa. L'area di raccolta dovrà essere progettata in modo da garantire un appropriato inserimento nel paesaggio urbano e dove possibile delimitata da idonea vegetazione e comunque dovrà essere realizzata con pavimentazione resistente ed impermeabile per consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per motivi igienico-sanitari.

4.06 Permeabilità dei suoli (obbligatorio)



URBANISTICA

1. Nei nuovi interventi urbanistici ed edilizi, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire la permeabilità delle aree attraverso la scelta di superfici permeabili che consentano la crescita dell’erba, con griglie antisdrucchiolo.
2. Nei nuovi interventi urbanistici ed edilizi, la sistemazione esterna delle piazze e spazi pubblici, nonché delle aree libere nei nuovi interventi edilizi, deve prevedere superfici permeabili per almeno il 50% delle aree stesse.
3. Le suddette aree debbono essere convenientemente piantumate con alberi ad alto fusto di essenza tipica del luogo.

